

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

121^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1249) <i>PERUZZOTTI ed altri. – Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (Relazione orale)</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 46:	
SULL'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA ITALIANA DAI PALAZZI DEL SENATO		* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	Pag. 6 e passim
PRESIDENTE	4	PALOMBO (<i>AN</i>)	9 e passim
MUNDI (<i>Forza Italia</i>)	4	LORETO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore	9 e passim
DISEGNI DI LEGGE		BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa	9 e passim
Seguito della discussione:		MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	21 e passim
(46) <i>BERTONI ed altri. – Nuove norme in materia di obiezione di coscienza</i>		* PELLICINI (<i>AN</i>)	21, 25, 58
(78) <i>D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Nuove norme in materia di obiezione di coscienza</i>		GUBERT (<i>CDU</i>)	21 e passim
(223) <i>SALVATO ed altri. – Nuove norme in materia di obiezione di coscienza</i>		PINGGERA (<i>Misto</i>)	23
		SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	25, 38
		MANCA (<i>Forza Italia</i>)	38, 52, 97
		SEMENZATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	53, 74, 89
		OCCHIPINTI (<i>Misto</i>)	84
		RUSSO SPENA (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	87
		ROBOL (<i>PPI</i>)	91
		DE SANTIS (<i>CCD</i>)	96
		* PETRUCCI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore ...	104
		MACERATINI (<i>AN</i>)	105

<p>Verifiche del numero legale. <i>Pag. 6 e passim</i></p> <p>Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 10 e <i>passim</i></p> <p>MOZIONI</p> <p>Approvazione della mozione 1-00038:</p> <p>PRESIDENTE 106</p> <p><i>ALLEGATO</i></p> <p>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 109</p>	<p>PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE.....</p> <p>Trasmissione di decreti di archiviazione . <i>Pag.</i> 119</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Annunzio di presentazione 119</p> <p>Assegnazione 119</p> <p>GOVERNO</p> <p>Trasmissione di documenti 121</p> <hr/> <p>N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i></p>
---	---

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del 23 gennaio*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Calvi, Castellani Pierluigi, Cortiana, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manieri, Mele, Rocchi, Pappalardo, Pellegrino, Tavianini, Toia, Valiani, Villone, Viserta Costantini, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin e Tabladini, a Los Angeles, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Besostri, Bratina, Contestabile, Corrao, Cusimano, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Rigo, Rizzi, Speroni, Squarcialupi e Turini, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sull'esposizione della bandiera italiana dai Palazzi del Senato

MUNDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, abbiamo notato che sul balcone centrale del palazzo dei Beni Spagnoli non è esposta la bandiera durante i lavori del Senato e in occasione di solennità civili. Poichè il vessillo tricolore è simbolo di italianità e dell'unità della nazione, chiediamo che venga ripristinato l'uso della bandiera anche perchè vi sono norme ben precise che ne impongono l'uso e l'esposizione. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. La sua osservazione, peraltro condivisibile, verrà senz'altro segnalata ai senatori questori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(46) BERTONI ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(223) SALVATO ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(1249) PERUZZOTTI ed altri. – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 46

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 233 e 1249.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 46, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, iniziato nella seduta di ieri:

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

4. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta e comunque il servizio civile qualora siano sopravvenute cause di esonero da quello militare.

Restano da votare i seguenti emendamenti:

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «può sospendere» con l'altra: «sospende».

5.205

SCOPELLITI, SEMENZATO

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».

5.8

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».

5.3

MANFREDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o della richiesta di sospensiva».

5.206

SCOPELLITI, SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e comunque» fino alla fine del comma.

5.210

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.205.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,45).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.205.

Verifica del numero legale

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, a malincuore, dal momento che ci sono stati «incontri ravvicinati del terzo tipo» e sappiamo benissimo, quindi, che il Polo garantirà la presenza del numero legale in Aula, chiediamo la verifica del numero legale, perchè noi della Lega siamo coerenti almeno con noi stessi. Questo dovete riconoscerlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.205, presentato dai senatori Scopelliti e Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Palombo e Pellicini, identico all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.206, presentato dai senatori Scopelliti e Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.210, presentato dai senatori Russo Spena e Semenzato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da conside-

rarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armato, con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio armato eventualmente spettanti a questi ultimi».

6.3

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare» con le seguenti: «con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti».

6.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il periodo di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Al periodo di servizio civile effettivamente prestato è attribuito ai predetti fini la metà del punteggio. Gli obiettori di coscienza che hanno operato in missioni umanitarie in condizioni di alto rischio, cioè in aree di guerra ed in paesi in via di sviluppo, hanno diritto allo stesso trattamento di chi ha espletato gli obblighi di leva. Nell'assunzione di posti di lavoro pubblici, a parità di punteggio e in quelli privati a parità di condizioni, deve essere data la preferenza a chi ha assolto gli obblighi di leva, fatta salva la equiparazione degli obiettori impiegati, su loro richiesta, in attività di alto rischio».

6.4

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, dopo la parola: «Il periodo» inserire la seguente: «effettivo».

6.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e di leva effettivamente».

6.303

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7».

6.304

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.300, 6.301, 6.302, 6.303 e 6.304.

PALOMBO. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 intende garantire coloro che rischiano la vita prestando servizio armato rispetto a coloro che non lo fanno. Con quanto indicato nell'emendamento, intendiamo proporre che i cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armata, con esclusione però delle indennità specificatamente riferite al servizio militare armato eventualmente spettanti a questi ultimi, proprio per determinare una differenza tra le due categorie.

Do, inoltre, per illustrato l'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	24
Contrari	138
Astenuti	3

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	160
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	26
Contrari	131
Astenuti	2

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.301.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	155
Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	19
Contrari	134
Astenuti	1

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	155
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	16
Contrari	133
Astenuti	2

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.302.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.303.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.303, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	17
Contrari	137

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.304.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.304, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	163
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	13
Contrari	144
Astenuti	1

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

7.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori da illustrarlo.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, più lapalissiano di così! Lo do quindi per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello soppressivo 7.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica dell'Ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio per il servizio civile nazionale e le regioni, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio,

appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni con loro personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

b) entro e non oltre i tre mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli, in ordine di priorità, a:

Corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del fuoco;

Corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali;
Corpi volontari dei vigili del fuoco;
enti e organizzazioni volontarie di protezione civili indicati dal
Dipartimento della protezione civile;
enti e organizzazioni che impieghino gli obiettori in attività di
tutela dell'ambiente;
pubbliche amministrazioni locali;
enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro
e aventi finalità di pubblica utilità;
enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazio-
nale allo sviluppo».

8.20

MANFREDI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli prioritariamente a missioni umanitarie in zone a rischio, alla salvaguardia delle coste e delle aree boschive e forestali, nonchè dei parchi nazionali e regionali e delle zone protette, all'impiego nel corpo dei vigili del fuoco ed in quello della Croce Rossa, presso istituzioni ed enti che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico, ed assegnando, ove necessario, i rimanenti scaglioni agli enti ed alle organizzazioni convenzionali di cui alla successiva lettera b)».

8.90

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «con il loro consenso».

8.211

MANFREDI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera a), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio per il Servizio civile nazionale e le regioni, al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti, in ordine prioritario, a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo».

8.30

MANFREDI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «l'ufficio per il servizio civile nazionale e le regioni» con le seguenti: «i distretti militari regionali».

8.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in via eccezionale, tramite le prefetture».

8.302 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.10 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.4 MANFREDI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «non armata e non violenta».

8.303 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di concerto».

8.304 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono equiparati alle organizzazioni private di cui alla lettera b) del comma 2 i consorzi, le organizzazioni e le associazioni anche di fatto dei coltivatori diretti quando gli obiettori vengano impiegati per lavori agricoli attinenti alla tutela dell'ambiente».

8.200 GUBERT, FOLLONI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre dieci mesi».

8.305 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre nove mesi».

8.306 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre otto mesi».

8.307 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre sette mesi».

8.308 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre sei mesi».

8.309 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre cinque mesi».

8.310 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e non oltre tre mesi» con le seguenti: «e non oltre quattro mesi».

8.311 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e non oltre i tre mesi» con le seguenti: «e non oltre gli otto mesi».

8.312 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e non oltre i tre mesi» con le seguenti: «e non oltre i sette mesi».

8.313 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e non oltre i tre mesi» con le seguenti: «e non oltre i sei mesi».

8.314 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e non oltre i tre mesi» con le seguenti: «e non oltre i cinque mesi».

8.315 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e non oltre i tre mesi» con le seguenti: «e non oltre i quattro mesi».

8.316 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori da illustrarli.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

MANFREDI. Signor Presidente vorrei illustrare gli emendamenti 8.20 e 8.30 perchè sono collegati.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che gli obblighi di leva sono sostituiti da «un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria». Ora a me sembra che impieghi come l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, la cura e il reinserimento sociale, indicati tra l'altro prioritariamente, non abbiano la caratteristica prevista all'articolo 1 del disegno di legge. Infatti, non vedo quale attinenza ci sia tra questi impieghi e l'esigenza di rispondere al dovere costituzionale di difesa della Patria.

Allora, pur riconoscendo che questi impieghi degli obiettori di coscienza siano senz'altro giustificati, chiedo almeno che l'ordine di priorità con cui gli obiettori di coscienza possono essere assegnati ai diversi impieghi sia stabilito in modo che siano privilegiati quelli che hanno attinenza con il dovere costituzionale di difesa della Patria, così com'è indicato nell'articolo 1 del provvedimento.

Pertanto, come ho indicato nell'emendamento 8.20, ma soprattutto nell'emendamento 8.30, ritengo debbano essere considerati prioritari gli impieghi di protezione civile, difesa ecologica e tutela e incremento del patrimonio forestale; a questi si aggiungono, ovviamente, anche gli altri. Ritengo che gli impieghi ai quali ho accennato abbiano la caratteristica indicata all'articolo 1, diversamente permarrebbe una evidente contraddizione.

* PELLICINI. Signor Presidente, l'emendamento 8.90 è praticamente in linea con quanto ha testè esposto il senatore Manfredi. Noi riteniamo che ci debba essere una scelta prioritaria di impiego che valga a dare un effettivo contenuto al ruolo degli obiettori di coscienza, consentendo di svolgere il loro compito anche in missioni umanitarie in zone a rischio, per esempio la Bosnia. Questo per riconoscere effettivamente un contenuto parificato al compito e all'impiego degli obiettori di coscienza.

In questo senso, ripeto, l'emendamento va nella medesima direzione di quello presentato dal senatore Manfredi.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 8.200 tende a ripristinare una parte del testo originario che la Commissione ha soppresso e che invece a me sembra utile mantenere, proprio per consentire maggiori possibilità di impiego dell'obiettore di coscienza per interventi di salvaguardia ambientale, soprattutto nelle aree dove il degrado ambientale, proprio per incuria, è maggiore.

Se l'impiego in questi compiti – previsti, del resto, nella legge istitutiva – viene limitato secondo l'attuale formulazione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 8, esso viene reso molto più difficile. L'emendamento 8.200 tende appunto ad equiparare alle organizzazioni private di cui alla lettera *b*) i consorzi, le organizzazioni e le associazioni dei colti-

vatori diretti che realizzino progetti di risanamento ambientale, rispondendo così agli obiettivi della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti illustrati dal senatore Manfredi e dal senatore Pellicini a mio modo di vedere contrastano con uno dei principi cardine di questo provvedimento, cioè il rispetto dell'area vocazionale dell'obiettore. Imporre delle scelte in via prioritaria mi sembra contraddire questo principio, per cui il parere è contrario in ordine agli emendamenti illustrati dai senatori Manfredi e Pellicini.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.200, presentato dai senatori Gubert e Folloni, è vero che esso ripropone la disposizione del testo che fu approvato dal Senato nel 1995, ma alcune perplessità sorte in seguito suggeriscono di inserire tale questione tra quelle che dovrebbero essere affrontate nel momento in cui si esaminerà la legge di organizzazione, quando passeremo cioè all'esame della legge sul servizio civile.

Quindi, data la serietà e la fondatezza della questione posta, inviterei il senatore Gubert intanto a ritirare l'emendamento, per evitare l'eventualità che in sede di votazione fosse bocciato, il che non consentirebbe di affrontare con un approccio positivo la questione in sede di istituzione del servizio civile. Pregherei allora il senatore Gubert di trasformarlo in ordine del giorno.

Su tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa al parere del relatore sugli emendamenti in esame e presenta il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «speciale» e conseguentemente, all'articolo 11, comma 6, sopprimere la parola «speciale»

8.1000

IL GOVERNO

È evidente il carattere esclusivamente tecnico di questa modificazione, che però è importante fare in questa sede e non in fase di coordinamento.

Mi associo all'invito formulato dal relatore a ritirare l'emendamento 8.200, facendo presente che si tratta di norme di organizzazione. Infatti, abbiamo cercato di ispirare il disegno di legge sull'obiezione di coscienza al modello di una normativa di principi, che riconosce un diritto soggettivo e regola le modalità fondamentali del suo esercizio.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento testè presentato dal Governo.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie l'invito del relatore, condiviso dal Governo, a trasformare l'emendamento 8.200 in un ordine del giorno?

GUBERT. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, forse per un mio errore di comprensione non ho illustrato gli emendamenti 8.211 e 8.4 limitandomi, seguendo il suo invito, a commentare l'emendamento 8.20 e ad illustrare l'emendamento 8.30. collegato con il precedente.

PRESIDENTE. In sede di votazione degli emendamenti, avrà possibilità di fare la sua dichiarazione di voto.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 8.200, anche se ritirato dal senatore Gubert e trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.300.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.20.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, non so se tutti i colleghi hanno letto, come dovrebbero, il testo del disegno di legge proposto dalla Commissione. Come abbiamo già fatto in Commissione, chiedo il parere del Governo – anche se immagino che risponderà negativamente – sulla lettera *a*) del comma 2, laddove recita: «...la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b*), ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati...»; «con il loro consenso»: cosa vuol dire?

Vuol dire che se non vi sarà il consenso dei futuri obiettori, non vi sarà neanche la possibilità di impiegarli nel Corpo dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario alla protezione civile, Barberi, si presenta in quest'Aula e afferma che vi sono seri problemi per quanto riguarda la gestione dei vigili del fuoco sul territorio nazionale e lamenta l'impossibilità di assumere personale per carenze di bilancio; il nostro paese è sempre più martoriato da eventi calamitosi di ogni genere: allora non si capisce il motivo per cui gli obiettori di coscienza non debbano essere obbligati a prestare il loro servizio come vigili del fuoco.

Se si tratta di una allergia alla divisa, ne daremo loro una azzurra, gialla, bianca, a *pois* o verde. L'importante è che essi diano il loro contributo prestando servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Oltre tutto tale Corpo andrebbe ristrutturato coinvolgendo gli obiettori di coscienza, e soprattutto riorganizzato, come avviene in taluni paesi (ad esempio, negli Stati Uniti) a livello locale. Magari i piccoli comuni si potrebbero consorzare con altri, in modo che ognuno di essi abbia un corpo di vigili del fuoco, da utilizzare per eventi calamitosi di ogni genere ed eventualmente anche per spegnere gli incendi. Non si porrebbero neanche problematiche di bilancio perchè tutta la nostra gente è sensibile a tali questioni: così come si trovano i soldi per acquistare le autoambulanze per farne doni alle associazioni che si occupano di soccorso di infermi, la gente troverebbe i soldi anche per acquistare

le autobotti, le divise e tutto quanto serve ai vigili del fuoco, affiancando a quelli effettivi gli obiettori di coscienza ed i volontari.

Pertanto, chiediamo al senatore Manfredi se accetta la nostra firma all'emendamento 8.20 ed esprimiamo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, in merito all'emendamento 8.20 ho una posizione molto contrastata: nel senso che ne apprezzo molto il contenuto, ma comprendo anche le obiezioni, e quindi il parere negativo del relatore e del rappresentante del Governo. In effetti, lo spirito di questo emendamento è quello di una migliore utilizzazione degli obiettori di coscienza e, di contro, è quello di evitare che questo prezioso lavoro sia affidato a pochi e privilegiati enti. In questo modo, si potrebbe fornire veramente un servizio di grande utilità (non dimentichiamo la difesa dell'ambiente e via dicendo).

Propongo al senatore Manfredi – e pongo la questione al relatore e al rappresentante del Governo – di trasformare l'emendamento 8.20 in un ordine del giorno, corretto in quelle parti, ad esempio l'ordine di priorità, che possono non essere condivise da molti.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLICINI. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto detto dal senatore Manfredi, dal senatore Peruzzotti e dalla senatrice Scopelliti. In definitiva, la nostra precedente proposta emendativa è in linea con questa strada. Vogliamo evitare, infatti, che gli obiettori di coscienza finiscano per essere imboscati in qualche «ente di marca», di parte (non usiamo altri aggettivi), e vogliamo che essi siano impiegati nella vita civile, nelle amministrazioni comunali, eccetera.

Quindi ritengo che l'emendamento 8.20 debba essere accolto ed eventualmente che sia comunque trasformato in un ordine del giorno che tenga conto dell'ampia convergenza dell'opposizione, in definitiva, con il testo legislativo.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, lei accetta l'invito a trasformare l'emendamento 8.20 in un ordine del giorno?

MANFREDI. Sì, Presidente. Così pure accetto la proposta del senatore Peruzzotti, che riguarda, se non erro, non l'emendamento 8.20, ma l'emendamento 8.211, con il quale ho proposto di eliminare le parole: «con il loro consenso» per quanto riguarda l'impiego nei Vigili del fuoco.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, intervengo sulla proposta della senatrice Scopelliti. Credo che l'emendamento 8.20, presentato dal senatore Manfredi, se trasformato in ordine del giorno, possa essere accolto dal Governo a due condizioni, che io proporrei alla senatrice Scopelliti e naturalmente anche al senatore Manfredi: che all'inizio, laddove è scritto: «organizzare e gestire», si aggiunga: «, nell'ambito del servizio civile nazionale,» e che, alla fine del primo capoverso, si sopprimano le parole: «in ordine di priorità», ciò che mi sembra sia stato già proposto dalla senatrice Scopelliti.

Riassumendo, a condizione che si aggiunga alla prima riga: «, nell'ambito del servizio nazionale,» e che si tolgano alla fine del primo capoverso le parole: «in ordine di priorità», il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 8.20.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, accoglie la proposta del rappresentante del Governo?

MANFREDI. Sì, sono d'accordo. Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

ad organizzare e gestire, nell'ambito del servizio civile nazionale, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli a:

corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del fuoco;

corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali;

corpi volontari dei Vigili del fuoco;

enti e organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della protezione civile;

enti e organizzazioni che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente;

pubbliche amministrazioni locali;

enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità;

enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo».

Colgo anche l'occasione per non insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.90, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.211.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, mi associo a quanto ha detto il senatore Peruzzotti perchè non ritengo assolutamente valida l'esclusione dell'impiego degli obiettori di coscienza presso i Vigili del fuoco in base alla loro discrezionalità di accettare o meno questo impiego. Ritengo che ciò sia addirittura in contraddizione con lo spirito della legge.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei sentire il parere del Governo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il suo parere.

PERUZZOTTI. Un parere contrario?

PRESIDENTE. Sì.

PERUZZOTTI. Allora chiedo la votazione con procedimento elettronico.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 8.211. Credo che la tutela per l'impiego nei Vigili del fuoco sia equiparabile a quella per altri impieghi: come non si chiede il consenso per gli altri corpi non vedo perchè si debba chiedere il consenso per i Vigili del fuoco. Non mi risulta che essi usino armi particolari, nè che la motivazione che sorregge la prestazione del servizio nei Vigili del fuoco sia di minor valore morale di altre.

Sarebbe quindi utile che il Governo e il Parlamento dessero un segno di apprezzamento del valore morale e civile del servizio reso nei Vigili del fuoco, valore che non è posponibile ad altri.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Naturalmente, il Governo con il suo parere contrario non ha inteso in alcun modo sottovalutare l'importanza e il valore di questo impegno. Certo è che, non avendo una legge di organizzazione che possa modulare i periodi di formazione e tenendo conto delle caratteristiche specifiche necessarie per impegnare un giovane nell'attività operativa dei vigili del fuoco, ci pare che questo impegno debba essere comunque subordinato ad una scelta volontaria, del giovane e al suo consenso.

Capisco il significato dell'emendamento, ma vi prego di considerare quali sono i motivi che inducono il Governo ad esprimere parere contrario; pur ripromettendosi, in un secondo momento, quando esamineremo la legge di organizzazione del servizio civile, di considerare questo come un impegno a regime, sulla base di un periodo di formazione congruo.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, considerata la estrema disponibilità manifestata dal Sottosegretario – anche se il firmatario dell'emendamento 8.211 è il senatore Manfredi – avanzo la richiesta al Governo di assumere un impegno più sostenuto. Se il senatore Manfredi è d'accordo, propongo di accantonare un attimo l'emendamento 8.211, per trovare la formula in cui redigere un ordine del giorno con il quale il Governo si impegni a fare proprie le dichiarazioni del sottosegretario Brutti.

Se l'emendamento viene bocciato esso non porterà alcunchè, mentre un impegno scritto del Governo contenuto nell'ordine del giorno che ora formuleremo (sempre che il Governo stesso e il relatore siano d'accordo) potrebbe risolvere nel migliore dei modi il problema.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Peruzzotti.

MANFREDI. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.211 è pertanto accantonato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.30.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, anche per l'emendamento 8.30 annuncio la trasformazione in un ordine del giorno che ritengo possa essere accettato dal Governo. Nel testo di tale ordine del giorno saranno espunte le parole: «in ordine prioritario», contenute nell'emendamento

8.30, ma sarà mantenuta l'inversione dell'ordine degli impieghi come nell'emendamento 8.30.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

a stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera a), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio per il Servizio civile nazionale e le regioni, al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo».

9.46.300

MANFREDI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, avevo precedentemente espresso parere contrario sull'emendamento 8.30 proprio per il fatto che recava le parole «in ordine prioritario», che contraddicono il principio del rispetto dell'area vocazionale. A seguito della modifica proposta dal senatore Manfredi, il mio parere è favorevole e quindi ritengo che l'ordine del giorno possa essere accolto.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo è favorevole per le stesse motivazioni espresse dal relatore, per il fatto cioè che sono state soppresse le parole: «in ordine prioritario».

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 300 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Invito il relatore a precisare il parere sull'emendamento 8.1000, presentato dal Governo.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, ribadisco il parere favorevole all'emendamento 8.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 8.100 e 8.4, di identico contenuto.

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, a mio avviso la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 deve essere soppressa perchè l'ambito della difesa civile non appartiene al settore della protezione civile. La difesa civile ha, infatti, risvolti di diretto contatto con l'attività difensiva messa in opera dalle Forze armate del nostro paese in caso di conflitto.

Ritengo quindi che si manifesti una incompatibilità e che pertanto la lettera e) debba essere soppressa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dai senatori Palombo e Pellicini, identico all'emendamento 8.4, presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.303, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.304, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 8.200, presentato dai senatori Gubert e Folloni, è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore Pinggera:

«Il Senato,

premessi che:

1) la natura di utilità sociale dei lavori attinenti la cura e la tutela ambientale è ampiamente riconosciuta, e tale da configurare tali lavori quali sostitutivi del servizio militare per gli obiettori di coscienza;

2) i principali operatori della tutela dell'ambiente sono gli agricoltori, specie i coltivatori diretti delle aree sottoposte a processi di abbandono, quali le aree montane e marginali;

3) che tali coltivatori e allevatori possono operare anche in forma associata,

impegna il Governo

ad equiparare alle organizzazioni private di cui alla lettera *b*) del comma 2 i consorzi, le organizzazioni e le associazioni anche di fatto dei coltivatori diretti quando gli obiettori vengano impiegati per lavori agricoli attinenti alla tutela dell'ambiente».

9.46.100

GUBERT, FOLLONI, PINGGERA

Tale ordine del giorno, accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.305. Se tale parte verrà respinta, gli emendamenti fino all'8.311 saranno preclusi.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.305.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.305, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, fino alle parole: « non oltre».

Non è approvata.

Pertanto, la seconda parte dell'emendamento 8.305 e gli emendamenti 8.306, 8.307, 8.308, 8.309, 8.310 e 8.311 sono preclusi.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.312.

Se tale parte verrà respinta, gli emendamenti fino all'8.316 saranno preclusi.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.312, presentata dai senatori Peruzzotti e Dolazza, fino alle parole: «e non oltre».

Non è approvata.

Pertanto, la seconda parte dell'emendamento 8.312 e gli emendamenti 8.313, 8.314, 8.315 e 8.316, sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore può essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della

legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. È facoltà dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

11. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 8 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le seguenti: «entro il termine di tre mesi».

9.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le seguenti: «entro il termine di quattro mesi».

9.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le seguenti: «entro il termine di sei mesi».

9.303 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le altre: «entro il termine di sei mesi».

9.201 GUBERT, FOLLONI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le seguenti: «entro il termine di sette mesi».

9.304 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il termine di un anno dall'accoglimento della domanda», con le altre: «i termini previsti per l'assegnazione al servizio di leva».

9.120 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dall'accoglimento», con le altre: «dalla presentazione».

9.205 SCOPELLITI, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.6 MANFREDI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli obiettori che risultassero in esubero sono assegnati entro il termine di un anno al Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli obiettori in ritardo di assegnazione sono collocati in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva».

9.2 MANCA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva», con le altre: «è assegnato al dipartimento per il coordinamento della Protezione civile o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

9.13 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2».

9.305

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2».

9.400

MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È comunque facoltà delle competenti autorità amministrative di utilizzare, in caso di necessità e per la durata della stesa, gli obiettori di coscienza in attività di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile, adeguate alle capacità dei singoli soggetti. In tal caso, laddove non diversamente disposto dalla suddetta Autorità, viene mantenuto il supporto logistico predisposto per i singoli obiettori».

9.14

PALOMBO, PELLICINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora, l'ente o l'organizzazione verifichi l'inidoneità dell'obiettore a prestare il servizio richiesto può chiedere, entro 1 mese, dall'inizio della prestazione del servizio civile da parte dell'obiettore stesso, la sua sostituzione e comunque la sua sospensione dal servizio. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali dispone in merito entro i successivi trenta giorni prevedendo nel caso in cui la domanda venga accolta una nuova assegnazione per l'obiettore in questione ed eventualmente la sua sostituzione».

9.200

GUBERT, FOLLONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione e di addestramento della durata complessiva di tre mesi e uno di attività operativa di durata pari a quella del servizio militare di leva. I corsi di formazione ed addestramento sono svolti presso le stesse Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni ove sarà prestato il servizio civile».

9.5

MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, la legge sul Servizio civile nazionale disciplinerà i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa».

9.400a

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «Il servizio civile», a: «di attività operativa», con le seguenti: «Il servizio civile comprende un periodo di formazione della durata complessiva di cinque mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva.

9.306

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «Il servizio civile», a: «di attività operativa», con le seguenti: «Il servizio civile comprende un periodo di formazione della durata complessiva di quattro mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva.

9.307

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «Il servizio civile», a: «di attività operativa», con le seguenti: «Il servizio civile comprende un periodo di formazione della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva.

9.308

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e comprende un periodo di formazione», aggiungere le seguenti: «di due mesi».

9.15

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 5, dopo le parole: «su richiesta dell'obiettore», inserire le seguenti: «e a condizioni di reciprocità».

9.309

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio, per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da altri enti convenzionati, ovvero dalle Agenzie delle Nazioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra il Dipartimento per gli affari sociali l'Ufficio per il servizio civile nazionale e l'ente convenzionato interessato, ovvero l'Agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero l'organizzazione non governativa che gestisce la missione».

9.310

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 8.

9.311

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 11.

9.312

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Do per illustrati gli emendamenti 9.300, 9.301, 9.302, 9.303, 9.304, 9.305, 9.306, 9.307, 9.308, 9.309, 9.310, 9.311 e 9.312.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 9.201 è teso a far sì che la definizione della pratica sia più sollecita e propone di fissare il termine di sei mesi anziché di un anno.

A proposito dell'emendamento 9.200, non di rado – più volte ho avuto modo di riscontrarlo – si verifica che l'assegnazione degli obiettori di coscienza non risponde al principio per il quale è istituito il servizio civile, cioè rendere un servizio di pubblica utilità; infatti, la corrispondenza tra le capacità dell'obiettore di coscienza e l'utilità sociale che la sua attività dovrebbe fornire lascia alquanto a desiderare.

L'emendamento 9.200 tende quindi a consentire una sorta di adattamento delle assegnazioni, nel caso in cui risulti in maniera evidente che l'assegnazione dell'obiettore ad un servizio sia inidonea e sia necessario cambiarla.

Ritengo che questo emendamento non alteri il senso complessivo dei principi della legge, nè della sua organizzazione e invece maggiormente significativamente la possibilità che questo servizio civile risulti realmente utile.

Conosco casi in cui operatori di servizio civile, obiettori che dovrebbero operare sul *computer* per svolgere il proprio ruolo, non solo

non sanno usare il *computer*, ma non conoscono neppure la lingua italiana, come sarebbe necessario per svolgere il lavoro. Che senso ha, allora, mantenere per mesi o per un anno persone adibite a questi servizi quando non rendono in alcun modo possibile il loro espletamento? Spero che il relatore e il rappresentante del Governo riflettano sulla questione.

PALOMBO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.120 e 9.13 e do per illustrato l'emendamento 9.14. Per quanto concerne invece l'emendamento 9.15, desidero chiarire che esso stabilisce che il periodo di formazione debba essere di due mesi, così come avviene per i militari; questo per far sì che l'obiettore che si presenta a svolgere il suo lavoro abbia avuto, quanto meno, una minima preparazione su quello che dovrà fare.

Appare opportuno indicare un periodo di due mesi, che, come ho detto, sono sufficienti per l'addestramento militare che, in tanti settori, è specialistico. Prevedendo un periodo di formazione di due mesi, resterebbero otto mesi per svolgere il servizio di obiettore di coscienza.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 9.205 propone la sostituzione della parola: «accoglimento» con la parola: «presentazione», nell'intento unico di ridurre i tempi. Infatti, il tempo previsto dall'attuale articolato è di dodici mesi dall'accoglimento della domanda e quindi a diciotto mesi circa dalla presentazione. Con l'approvazione di questo emendamento si otterrebbe una riduzione, poichè il termine sarebbe fissato a dodici mesi dalla presentazione della domanda.

Io so per certo che il Governo mi obietterà che diciotto mesi sono un tempo necessario per l'amministrazione e congruo per smaltire le domande. A questo punto però faccio presente, al Governo e ai colleghi, che in varie risposte a interrogazioni parlamentari l'amministrazione della Difesa ha dichiarato che stava attuando l'informatizzazione delle procedure per accorciare i tempi. Se questa informatizzazione è andata avanti, credo che dodici mesi dalla presentazione rappresentino un tempo ragionevolmente congruo per lo smaltimento delle pratiche.

MANFREDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.6.

MANCA. Signor Presidente, in riferimento all'emendamento 9.2, faccio presente che nel comma 2 dell'articolo 9 è prevista l'assegnazione degli obiettori di coscienza, ammessi al servizio civile, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie ed è previsto altresì il collocamento in congedo del personale obiettore che risulti in eccesso.

Credo sia a tutti evidente l'incongruenza e soprattutto il pericolo insito in tale norma, la quale porta, a mio avviso, alla «ricerca» delle possibilità di rientrare tra il personale in eccesso. S'impone pertanto, un emendamento con cui prevedere l'impiego degli esuberanti presso il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile oppure presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: in tal senso si esprime il mio emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.400, esso era coerente con un altro mio emendamento, il 4.1, che è stato dichiarato inammissibile; pertanto lo ritiro.

Per quanto attiene all'emendamento 9.5, il comma 4 dell'articolo 9 sancisce la durata del servizio civile pari a quella del servizio militare. Ciò, a mio parere, appare in contrasto con la sentenza n. 470 del 1989 della Corte costituzionale, con la quale, pur avendo dichiarato illegittima, in linea generale, la maggiore durata del servizio sostitutivo civile o militare non armato, l'Alta corte ha però demandato al legislatore la facoltà di definire «una differenziazione sostanzialmente contenuta e non irrazionale connessa con la necessità di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile, conoscenze teoriche e capacità pratiche indispensabili per far fronte ad un servizio più 'personalizzato' – così si esprime l'Alta corte – «di quello di leva».

Pertanto, la Corte costituzionale ha riconosciuto che il legislatore può differenziare la durata del servizio civile, ovviamente sostitutivo, rispetto a quello militare di leva, e ha offerto due possibilità di recupero al Governo e al Parlamento, quasi avvertendo il gravissimo rischio di una generalizzazione di comodo dell'obiezione di coscienza.

La Corte ha così previsto uno speciale periodo di formazione aggiuntivo rispetto alla durata del servizio militare di leva invitando inoltre ad istituire, in futuro, un servizio sostitutivo civile *ad hoc*.

Di fatto, però, dobbiamo rilevare che tale sentenza è stata utilizzata finora esclusivamente per equiparare la durata del servizio civile a quello militare, provocando, secondo dati inerenti al 1989, l'incremento *record* del 141 per cento del numero delle domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Sembra quindi opportuno tener conto di queste considerazioni, inserendo in tale contesto un emendamento che preveda un periodo di formazione di tre mesi prima dell'inizio della fase operativa; si tratta di una proposta contenuta nell'emendamento 9.5 da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 9.400a, che nel fascicolo è indicato come 9.400 a pag. 14.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento presentato dal Governo, pronunziandomi implicitamente anche sugli emendamenti 9.5, 9.306, 9.307, 9.308 e 9.15.

Come è noto, nella sentenza della Corte costituzionale del 1989 si dice che il legislatore può in relazione a specifiche esigenze di formazione, prevedere un periodo aggiuntivo rispetto alla durata del servizio degli obiettori di coscienza pari, secondo quanto stabilito dalle leggi, alla durata del servizio militare.

La norma prospettata nella sentenza della Corte costituzionale non può avere come propria finalità quella di disincentivare l'obiezione di coscienza o, reciprocamente, di incentivare il servizio militare obbligatorio. Il fine indicato dalla Corte costituzionale è quello della formazione

di coloro che dovranno prestare servizio civile, naturalmente in relazione a determinate attività operative che richiedono tale formazione.

Si tratta quindi di un problema che può essere affrontato e risolto in modo ragionevole, secondo l'indicazione della Corte costituzionale, nell'ambito di un provvedimento legislativo di organizzazione che disciplini nel suo insieme il servizio civile.

Il Governo, come è noto, ha presentato nei giorni scorsi un disegno di legge che non interferisce nella materia dell'obiezione di coscienza, ma che intende organizzare il sistema complessivo del servizio civile nazionale. Ed è proprio in questo ambito che potrà essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo in relazione a determinati settori di attività nell'ambito del servizio civile nazionale.

È questa la ragione dell'emendamento presentato dal Governo, il quale indica chiaramente che il servizio che gli obiettori di coscienza presteranno in attesa di una legge organica sul servizio civile nazionale debba avere durata pari al servizio militare obbligatorio.

Sarà la legge sul servizio civile nazionale ad intervenire nell'ambito di un'organizzazione complessiva del servizio civile nazionale sul periodo di formazione necessario per determinati tipi di attività.

Con questo credo che il Governo raccolga l'esigenza che è stata manifestata da alcuni Gruppi del Senato, da alcuni colleghi parlamentari, indicando come la sede più propria per affrontare e risolvere questo problema proprio l'esame della legge di organizzazione del servizio civile nazionale. Il Governo l'ha già presentata, verrà presto presa in esame dalle Camere e sarà proprio il Parlamento ad avere l'ultima parola su questo punto specifico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti che prevedono una contrazione dei termini per l'assegnazione degli obiettori perchè, nel presupposto che non si sia in grado di esaurire l'istruttoria di tutte quante le domande, aumenterebbe notevolmente il numero degli esuberi. In pratica, sarebbero in molti a non fare nè il servizio militare, nè il servizio civile sostitutivo.

Lo stesso discorso valga anche per l'emendamento 9.205, presentato dalla senatrice Scopelliti, perchè in pratica contrarre anche qui i termini, sostanzialmente spostando il discorso dall'accoglimento della domanda alla presentazione della stessa, così come previsto nel testo originario di due anni fa, significa appunto aumentare a dismisura la probabilità che si vada a finire negli esuberi. Di fatto, anche in questo caso, si tratta di una contrazione dei termini.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti che travasano automaticamente gli esuberi in servizi ed attività imposti senza rispetto del principio della scelta dell'area vocazionale.

Per quanto riguarda, invece, il principio della ricasazione contenuto nell'emendamento 9.200, presentato dal senatore Gubert, inviterei i proponenti l'emendamento a ritirarlo, tenendo presente che anche qui la

legge di organizzazione, di ormai prossima discussione, consente di recipere questo problema che è fondato.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.400.a, presentato dal Governo, esprimo parere favorevole per le stesse ragioni formulate dal rappresentante del Governo, ma soprattutto per il fatto che noi abbiamo sempre sostenuto che questa è una legge di principi che riconosce il diritto all'obiezione come diritto soggettivo e abbiamo sempre rinviato alla legge di organizzazione del servizio civile le questioni organizzative più proprie. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento proposto dal Governo.

Sull'emendamento 9.310, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, dico che la materia in esso contenuta è già prevista nei successivi commi 8 e 9 dello stesso articolo 9. Quindi, esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.300.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, avevamo chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ho capito, ma se dalla verifica dei richiedenti risulta che la richiesta è appoggiata soltanto da dieci senatori, non si dà luogo alla verifica del numero legale. Quando vedo sul tabellone luminoso accendersi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 luci, ma non 12, posso dar luogo alla verifica del numero legale. Vi invito, per favore, ad essere solleciti. La richiesta comunque potrà valere per la prossima votazione.

PREIONI. Vi sono delle postazioni di voto che funzionano male.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.301, fino alle parole: «entro il termine», con l'avvertenza che qualora non venisse approvata decadrebbero gli emendamenti successivi fino al 9.304.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Chiedo che il senatore segretario controlli le lucette in quanto ne risultano accese alcune senza alcun senatore accanto.

PRESIDENTE. Stiamo facendo il nostro dovere.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, fino alle parole: «entro il termine»

Non è approvata.

Dichiaro pertanto decaduti la seconda parte dell'emendamento 9.301 e gli emendamenti 9.302, 9.303, 9.201 e 9.304.

Ricordo che l'emendamento 9.120 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.205, presentato dai senatori Scopelitti e Semenzato.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Manca.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.13 è stato ritirato.

Gli emendamenti 9.305 e 9.400 sono identici, ma ricordo che quest'ultimo è stato ritirato.

Senatore Peruzzotti, intende ritirare l'emendamento 9.305?

PERUZZOTTI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.14.

PERUZZOTTI. Su questo emendamento, presentato dai senatori Palombo e Pellicini di Alleanza Nazionale, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.14, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	31
Contrari	127
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.200 c'è un invito del relatore a trasformarlo in un ordine del giorno. Senatore Gubert intende accogliere tale invito?

GUBERT. Poichè il Governo ha già dichiarato di condividere l'invito del relatore, riconoscendo dunque il fondamento del problema solle-

vato dall'emendamento, lo ritiro e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

constatato come non siano infrequenti i casi nei quali l'utilità sociale del servizio civile viene compromessa da inidoneità dell'obiettore di coscienza a svolgere il servizio richiesto,

impegna il Governo

affinchè, qualora l'ente o l'organizzazione verifichi l'inidoneità dell'obiettore a prestare il servizio richiesto possa chiedere, entro un mese dall'inizio della prestazione del servizio civile da parte dell'obiettore stesso, la sua sostituzione e comunque la sua sospensione dal servizio. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali dispone in merito entro i successivi trenta giorni prevedendo nel caso in cui la domanda venga accolta una nuova assegnazione per l'obiettore in questione ed eventualmente la sua sostituzione».

9.46.250

GUBERT, FOLLONI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

LORETO, *relatore*. Io l'ho sollecitato proprio in questi termini.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GUBERT. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Manca.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.400a, presentato dal Governo.

È approvato.

Stante l'esito di tale votazione, gli emendamenti 9.306, 9.307, 9.308 e 9.15 si intendono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.309.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, in alcuni casi alla tessera inserita non corrisponde la presenza del senatore.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare l'effettiva presenza dei senatori.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa delle discussioni dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.309, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.310.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale e, nel contempo, facciamo presente ai senatori segretari che alle luci accese non corrisponde la presenza dei senatori. *(Commenti del senatore segretario Camo).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.310, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.311.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.311, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.312, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il senatore segretario di dare lettura dell'ordine del giorno nel quale è stato trasformato l'emendamento 8.211.

BRIENZA, *segretario*. «Il Senato impegna il Governo, in sede di riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a rivedere la disciplina della scelta degli obiettori, al fine di escludere che l'impegno degli stessi sia subordinato ad un esplicito consenso».

9.46.120

MANFREDI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, insiste per la votazione?

MANFREDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Presso l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonchè da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a*), *c*), *e*), *g*) e *h*), nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole e comunitarie, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da un rappresentante del Ministero dei beni culturali, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale».

10.3

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, sostituire le parole: «da due delegati di organismi» a: «su base territoriale nazionale» con le seguenti: «Presso ogni capoluogo di provincia è istituita una Consulta formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai rappresentanti di ogni ente convenzionato operante a livello provinciale e locale».

10.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale» con le seguenti: «dai rappresentanti di ogni ente convenzionato operante a livello regionale e nazionale».

10.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, li do per illustrati.

PALOMBO. Anch'io do per illustrato l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.300.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
- e) disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori e per la somministrazione dei pasti agli stessi.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.300 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.301 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.302 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.200 GUBERT, FOLLONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori».

11.201 GUBERT, FOLLONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei pasti agli stessi» inserire le seguenti: «nei casi previsti dal successivo comma 3».

11.209 SEMENZATO, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli obiettori in servizio civile vitto ed alloggio. Le relative spese sono rimborsate, secondo le modalità previste dall'Ufficio per il Servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, con una quota *pro-capite* di ammontare pari a quella prevista per i militari di leva».

11.2

MANCA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

GUBERT. Signora Presidente, nel testo dell'articolo 11 presentato dalla Commissione rispetto al testo di base è stato aggiunto un requisito in più relativo alla possibilità di stabilire convenzioni con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile. Tale requisito concerne la disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori e per la somministrazione dei pasti agli stessi.

Credo che tale requisito possa essere interpretato come un obbligo di possedere mense o alloggi e renda quindi molto più difficile la stipula di convenzioni, quando invece possono esserci strumenti più semplici per garantire il medesimo diritto dell'obiettore ad avere l'alloggio e il pasto. In altre parole, il disporre di strutture per i pasti non può equivalere, per esempio, a una convenzione con un albergo o con una trattoria, perchè la convenzione con un albergo non prevede la disponibilità effettiva di una struttura. Mi domando allora: è proprio necessario disporre di strutture per il pasto?

La stessa cosa potrebbe dirsi anche per le strutture per l'alloggio, in quanto una convenzione con un albergo per l'alloggio non è equivalente alla effettiva disponibilità di strutture a ciò destinate. Infatti, se io stipulo una convenzione non dispongo della struttura ma della prestazione.

La lettera *e*) così come è enunciata si presta ad interpretazioni rigide che possono ostacolare un uso più diffuso e più articolato del servizio civile sostitutivo di quello militare.

Dei due emendamenti da me presentati l'11.201 tende a sopprimere il requisito richiesto soltanto per la somministrazione dei pasti, mentre l'11.200 tende a sopprimerlo sia per i pasti che per l'alloggio.

Se invece l'obiettivo fosse quello di riformulare la disposizione, facendo riferimento alla disponibilità del servizio di alloggio e del servizio dei pasti, la norma risulterebbe molto più chiara perchè il servizio di alloggio e il servizio dei pasti non sono legati alla disponibilità delle strutture a ciò necessarie.

MANCA. Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 11.2, a proposito del quale desidero ricordare che, quando in

Commissione difesa si è trattato il tema dei requisiti che devono possedere gli enti e le organizzazioni preposti all'utilizzazione degli obiettori di coscienza, la stessa Commissione ha accolto favorevolmente un emendamento da me presentato relativo alle caratteristiche logistiche che tali enti devono possedere. Quanto previsto comporta però esclusivamente ed ovviamente l'impiego dei soli obiettori residenti nella stessa sede dell'ente interessato, per un numero limitato di posti. Qualora si prevedesse che gli enti dovessero sempre e in ogni caso fornire – e in questo mi associo al senatore Gubert – vitto e alloggio, si consentirebbe all'amministrazione di impiegare gli obiettori con criteri analoghi a quelli previsti per i militari di leva e si assicurerebbe, nel contempo, una maggiore flessibilità all'organizzazione, minimizzando anche i rischi di collusione tra obiettori ed enti utilizzatori.

Per raggiungere tale risultato, quindi, si rendono necessari emendamenti nel senso sopra indicato e come più specificatamente previsto da chi parla. Infatti, l'emendamento 11.2 da me presentato sostituisce l'intero comma 3 specificando che: «gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio».

SEMENZATO. Signora Presidente, nell'illustrare l'emendamento 11.209 da me presentato insieme al senatore Russo Spena, desidero affermare che si tratta di una misura comunque di salvaguardia, nel senso che è evidente, considerato il contesto cui si riferisce, che la questione della disponibilità degli alloggi e delle strutture per mense è riferita all'articolo 3, cioè ai casi in cui gli obiettori provengono da fuori città o da luoghi distanti.

Vorrei però associarmi adesso all'intervento svolto dal senatore Gubert poichè mi sembra che effettivamente, anche alla luce dell'emendamento presentato dal senatore Manca, che implica un'ulteriore disponibilità di spesa, sia meglio lasciare la formulazione originale, senza la modificazione apportata in Commissione. Annuncio sin da ora quindi il mio voto favorevole all'emendamento 11.200, volto a sopprimere la lettera e) dell'articolo 11, perchè mi sembra che chiarisca meglio la situazione e dia a tutti gli enti e allo stesso Ministero una possibilità di intervento maggiore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione le argomentazioni svolte in quest'Aula dal senatore Gubert e successivamente dal senatore Semenzato. Esse mi convincono poichè effettivamente si creerebbe una situazione di confusione che invece sarebbe eliminata proprio dalla soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 11. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 11.200 e sull'emendamento 11.302 di identico contenuto.

Esprimo parere negativo su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 11.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signora Presidente, il Governo considera ragionevoli e sensate le argomentazioni addotte dal relatore. Quando alla lettera *e*) del comma 1 si prevedeva il requisito della «disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori» non si voleva tassativamente prevedere che le associazioni dovessero fornire l'alloggio e il vitto agli obiettori stessi. Era un'idoneità quella alla quale ci si riferiva nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 11. Ad avviso del Governo questo varrebbe comunque come criterio interpretativo ove la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 11 rimanesse così com'è. Ritengo che l'emendamento 11.200 proposto dal senatore Gubert risolva in radice il problema, venendo anche incontro alle ragioni dell'emendamento 11.209, presentato dai senatori Semenzato e Russo Spina.

Credo che il Governo, in questo caso, si possa rimettere al voto dell'Assemblea, sottolineando la validità del ragionamento svolto dal relatore e la chiarezza implicita nell'emendamento del senatore Gubert, che potrebbe risolvere ogni problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, identico all'emendamento 11.200, presentato dai senatori Gubert e Folloni.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.201 e 11.209. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Manca.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali comunica immediatamente al Ministero della

difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

12.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PERUZZOTTI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.300.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato solo l'emendamento 12.300, soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano ri-

chiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

13.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PERUZZOTTI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.300.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato solo l'emendamento 13.300, soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espia-

per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le altre: «da uno a due anni».

14.3

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

14.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «a due anni» con le altre: «ad un massimo della pena equivalente alla durata del servizio militare di leva».

14.200

SCOPELLITI, SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 interviene l'esonero dagli obblighi di leva».

14.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 interviene l'esonero dagli obblighi di leva».

14.206

SCOPELLITI, SEMENZATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena, nei casi previsti dai commi precedenti, esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, sempre che la durata della pena sia almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo da trascorrere in servizio di leva o in servizio civile».

14.4

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonere dagli obblighi di leva, se la pena ha durata almeno pari al servizio di leva».

14.10

MANFREDI

Sopprimere il comma 5.

14.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 5, sostituire le parole: «abbiano espiaato» con le altre: «sia intervenuta condanna» e sostituire le parole: «la pena» con le altre: «alla pena».

14.208

SCOPELLITI, SEMENZATO

Al comma 6, sostituire la parola: «tranne» con l'altra: «anche».

14.2

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «di detenzione è computato» aggiungere le seguenti: «per metà».

14.5

PALOMBO, PELLICINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PELLICINI. Signora Presidente, anticipo che chiederò la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.3.

Ritengo che siamo di fronte ad una questione della massima importanza che è, in qualche modo, sfuggita a tutti in seno ai lavori della Commissione.

Richiamo innanzitutto il disegno di legge al nostro esame ma, in particolare, il testo integrale dell'articolo 14 che vorremmo emendare. L'articolo recita: «L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di

prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni». Noi proponiamo di elevare questo periodo di reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di due anni. Il comma 2 dell'articolo 14 recita inoltre che alla stessa pena soggiace chi, non avendo o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile in quanto obiettore, poi si rifiuti di prestare il servizio militare.

L'emendamento 14.3 non mira semplicemente ad elevare la pena, ma pone in evidenza un'incredibile discrepanza che riguarda l'articolo stesso. Mi spiego meglio: il comma 3 dell'articolo 14 dispone che chi ha subito una condanna in base ai commi 1 e 2 non deve poi svolgere il servizio militare, cioè chi è condannato per la vecchia renitenza alla leva non farà il soldato. Questo è uno dei punti qualificanti del disegno di legge, almeno per chi l'ha voluto proporre, perchè mentre precedentemente per la renitenza alla leva si veniva rinchiusi, ad esempio, nel carcere di Peschiera, dalle nostre parti, e poi comunque si svolgeva il servizio militare, in base al disegno di legge in esame chi è renitente al servizio civile, ad esempio colui che non ha voluto fare prima l'obiettore e poi svolgere il servizio civile, è egualmente renitente ma non fa il soldato.

Bisogna fare attenzione agli effetti dell'applicazione di questa legge.

Ho già affermato ieri che questo disegno di legge è completamente scollegato dalle strutture logistiche e da quelle giuridiche; il primo caso è dimostrato dal Governo, che sta predisponendo un piano formale, regolare e generale di una nuova normativa per tutto l'esercito. Nella seduta di ieri ho chiesto la sospensione della discussione dei provvedimenti sull'obiezione di coscienza perchè mi sembrava del tutto inutile discutere un argomento che fa parte del progetto riguardante l'intero settore, il cui esame è iniziato ieri in Commissione difesa.

Ma veniamo al nostro problema. Voi sapete che la sospensione condizionale della pena può essere concessa se la reclusione o l'arresto inflitti non superano i due anni, mentre per i ragazzi, uomini e donne, dai 18 ai 21 anni, la pena non deve superare i due anni e sei mesi. La prima domanda che io pongo è la seguente: se un soggetto verrà condannato al minimo della pena, sei mesi, meno le attenuanti generiche (non faccio riferimento al patteggiamento perchè la pena sarebbe ridotta di un terzo), si arriverà a due mesi di reclusione. Con l'attuale normativa, che consente a coloro i quali hanno avuto una condanna fino a sei mesi di poter chiedere la conversione della stessa in pena pecuniaria, si avrà che un tizio potrebbe coscientemente fare il falso obiettore di coscienza - visto che ormai non si sindaca più - e dire che lo è. Detto soggetto, inoltre, per non prestare il servizio civile, andrà tranquillamente sotto processo, tanto non gli capiterà assolutamente nulla perchè pagherà al massimo 2.500.000 di lire se sarà condannato a due mesi, pagherà 4.000.000 in base alle attenuanti di cui potrà avvalersi o alla potenza del suo portafoglio, o pagherà 6.000.000 assicurandosi, con tale cifra, la possibilità di non prestare più il servizio militare.

Ebbene, colleghi, in quest'Aula vi sono diversi giuristi, avvocati penalisti e moltissime (anzi direi la massa) persone intelligenti: possia-

mo varare una legge di questo tipo che consente, in questo modo, di mercimoniare la possibilità di non fare il soldato?

I colleghi Semenzato e Scopelliti si sono accorti di questo punto. Esiste poi un'altra questione: i colleghi Semenzato, Scopelliti, Peruzzotti e Dolazza hanno chiesto di emendare l'articolo 14, sostituendo le parole: «espiatione della pena» con la parola: «condanna». Ciò significa che se per non fare il soldato bisogna essere condannati (concetto di espiatione della pena), non farà il soldato chi non può ottenere la sospensione condizionale: un giovane pregiudicato che, non potendo avere la sospensione condizionale, ha in questo caso una condanna espiata. Quindi, saranno esentati dalla leva i delinquenti, mentre, stando al testo di legge, chi ha diritto alla condizionale, siccome si fa riferimento alla espiatione di pena, farà il soldato. Non mi sembra costituzionalmente legittimo che la stessa pena che uno espia e che un altro, viceversa, non espia perchè ha diritto alla condizionale comporti in un caso di fare il soldato, in un altro (e si premierebbe il peggiore) di non farlo. Qualora si eliminasse l'espressione: «espiatione della pena», allora tutti coloro che o con la condizionale o con il patteggiamento o con la condanna patteggiata, che stiamo per approvare (anche se ancora non conosciamo le differenze tra questi due ultimi istituti), costituiranno una fascia di persone che, proprio perchè condannate, non espiano e non faranno a questo punto il servizio militare: insomma, stiamo creando un mostro giuridico.

Ieri, ai colleghi della Commissione difesa e anche al Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ho espresso con onestà questa nostra grave perplessità. Non voglio tirare in ballo i grandi principi; non voglio dire che quando Luigi Filippo istituì in Francia la legione straniera consentì ai delinquenti di emendarsi attraverso l'uso delle armi per la patria, mentre oggi si sta facendo una equiparazione, quasi un terzo modo per non fare il soldato: renitente, *ergo* condannato e quindi non lo faccio. Ma lasciamo perdere questo argomento. Tuttavia, dico che non si può consentire un simile impianto di legge e me ne stupisco sinceramente, anche se credo che non sia colpa di uno dei promotori della legge: l'illustre magistrato Bertoni. Purtroppo, la legge si è trascinata da anni e non ha tenuto conto degli sviluppi che, nel frattempo, si sono creati in procedura.

Quindi, riflettiamoci sopra, anche se non so come. A questo punto infatti se sarà accolto il mio emendamento, continuerà a permanere l'impianto della pena espiata; ma vi saranno effetti ancor più sciagurati se verrà accolta la proposta dei colleghi di sostituire la dizione: «espiatione della pena» con la parola: «condanna» e basta: si avrà a questo punto un terzo modo per non fare il soldato, premiando per giunta i renitenti al servizio civile.

Anche per questo motivo, era logico domandare che venisse sospesa la discussione dei provvedimenti oggi al nostro esame e che si trattasse tutto nel novero della nuova legge sull'obiezione di coscienza e che vede l'obiezione di coscienza parte integrante del nuovo quadro sulle Forze armate e sul servizio civile. Chiedo pertanto che la votazione su tale emendamento venga effettuata con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico perchè vogliamo quanto meno sapere chi ha

l'idea del collegamento che esiste tra una legge come questa e la giustizia. Comunque alla Camera faremo le barricate affinché questa norma non passi e comunque io mi auguro che, poichè tale richiesta mi sembra ragionevole, il Governo e le forze di Sinistra, in qualche modo, la facciano propria e la inseriscano nel nuovo disegno di legge per ovviare a quella che sarebbe una vera e propria sciagura, ma che rischierebbe, addirittura, di farci cadere nel ridicolo.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

SCOPELLITI. Signora Presidente, l'emendamento 14.200 credo sia una modifica di squisita «giustizia giusta», mentre gli emendamenti 14.206 e 14.208 li definirei una questione di «squisitezza linguistica».

MANFREDI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.110 da me presentato.

RUSSO SPENA. Do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signora Presidente, ho ascoltato con molta attenzione quanto illustrato all'Assemblea dal senatore Pellicini.

Voglio dire però che l'articolo 14 è una riscrittura del vecchio articolo 8 della legge vigente, la n. 772 del 1972. Si tratta di una riscrittura sulla base di diverse sentenze della Corte costituzionale che hanno sfioraciato il vecchio articolo 8; ne vorrei citare qualcuna. Con la sentenza del 6 luglio 1989, n. 409, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 695 del 1974, nella parte in cui inasprisce le pene per l'obiettore, da due a quattro anni, rispetto a chi rifiuta il servizio militare per futili motivi e per i quali la pena prevista va da sei mesi a due anni.

Quindi su questa materia la Corte costituzionale si è già pronunciata. Ma c'è dell'altro, c'è anche la sentenza del 19 dicembre 1991, n. 467; con quest'ultima la Corte dichiara l'irragionevolezza della mancata estensione dell'esonero a seguito dell'espiazione della pena per gli obiettori, il che produceva condanne a catena. Anche questo aspetto quindi è stato trattato dalla Corte costituzionale ed è stato tenuto presente da parte nostra in sede di riscrittura dell'articolo 14.

C'è ancora la sentenza del 28 luglio 1993, n. 343; attraverso tale sentenza la Corte sfioraccia ancora l'articolo 8 nella parte in cui non prevede l'esonero per chi aveva espiaato la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare. Implicitamente quindi rispondo alle obiezioni che venivano sollevate

da chi sosteneva l'emendamento recante la firma della senatrice Scopelliti e del senatore Semenzato.

C'è ancora un'altra sentenza sulla stessa materia, che è quella del 3 dicembre 1993, n. 422, sempre riguardante il comma 3 dell'articolo 8.

Per tutte queste considerazioni, dico che se dovessimo accettare gli emendamenti proposti all'articolo 14 riscriveremmo una norma sulla quale la Corte costituzionale si è già pronunciata e quindi daremmo vita ad una norma incostituzionale; per cui il parere del relatore su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 14 è contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signora Presidente, pronunciandomi sull'emendamento recante la firma dei senatori Palombo e Pellicini e sulle questioni sollevate dal senatore Pellicini, comprendo le ragioni che hanno indotto il senatore Pellicini a richiamare la nostra attenzione su questo problema e sulla possibilità di utilizzazione fraudolenta della norma di legge. Credo che noi dovremo considerare la questione delle attività fraudolente tenendo conto delle preoccupazioni che qui sono state avanzate. Penso anche che, quando si arriverà alla discussione parlamentare sul disegno di legge sul servizio civile, noi potremo – naturalmente con tutta la prudenza e la cautela necessarie per non alterare il disegno del codice penale e per non creare sproporzioni tra la natura dell'illecito e la portata della sanzione – considerare l'intera problematica e anche intervenire.

Ritengo inoltre che la preoccupazione che ci ha guidati, e che ha guidato anche la Commissione, sia valida e sensata: da un lato, evitare che ci sia una sproporzione delle sanzioni, sulla falsariga delle indicazioni provenienti dalle pronunzie della Corte costituzionale, che venivano richiamate dal relatore; dall'altro, evitare anche che le sanzioni diventino troppo leggere, che ci sia uno squilibrio verso il basso, come mi sembra potrebbe accadere se venisse approvato l'emendamento presentato dalla senatrice Scopelliti.

Sull'ipotesi alla quale faceva riferimento il senatore Pellicini consentitemi di dire, in un linguaggio un pò meno parlamentare, che uno che affronta un processo penale, che si sottopone ad una condanna, che poi utilizza l'espedito della conversione nel pagamento di una somma pecuniaria per sottrarsi al servizio civile e al servizio militare è un mascalzone e, come diciamo noi a Roma, sia per il servizio civile che per il servizio militare è meglio perderlo che trovarlo.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Pellicini nel corso del suo intervento ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	169
Senatori votanti	168
Maggioranza	85
Favorevoli	41
Contrari	124
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario ad accertare se la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.200, presentato dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, identico all'emendamento 14.206, presentato dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.208, presentato dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dai senatori Russo Spena e Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire, le parole: «alla durata della leva» con le seguenti: «ai dodici mesi».

15.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, sostituire, le parole da: «nonchè assumere» fino alla fine del periodo con le altre: «nonchè partecipare, a qualsiasi titolo, ad attività esplicitamente dirette alla progettazione, produzione e commercio di armi o sistemi d'arma».

15.5

PALOMBO, PELLICINI

Sopprimere il comma 7.

15.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, li do per illustrati.

PALOMBO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 15.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidività, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

3. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valesi per i cittadini chiamati al servizio militare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il cittadino che presta il servizio civile non può svolgere attività derivanti da impieghi pubblici e privati nè attività professionali o di collaborazioni coordinate e continuativa. Può iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici e ad attività professionali qualora ciò non impedisca il normale espletamento del servizio».

16.200

GUBERT, FOLLONI

Sopprimere il comma 2.

16.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signora Presidente, il testo proposto dalla Commissione prevede che il cittadino che presta servizio civile possa assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o ad altro purchè non impediscano il normale espletamento del servizio. Mi sembra che tale norma può consentire di contravvenire molto facilmente alla condizione in quanto il non impedire il normale espletamento del servizio non è poi così facilmente determinabile. In ogni caso rappresenterebbe una grave disparità di condizioni rispetto a chi fa il servizio militare, che certamente non ha queste opportunità.

Per tali motivi l'emendamento tende a chiarire che l'obiettore, nell'isciversi a corsi o a tirocini propedeutici all'attività professionale, possa essere sottoposto alla condizione in quanto si tratta di attività di preparazione alla vita futura che non hanno dunque una durata molto

ampia. L'assunzione invece di rapporti di pubblico impiego mi sembra un fatto difficilmente spiegabile e cioè che un impiegato possa svolgere nello stesso tempo rapporti di pubblico impiego e anche il servizio civile. Forse il testo è mal formulato se la condizione è riferita soltanto all'iscrizione a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali: se fosse così, la norma andrebbe cambiata perchè altrimenti si cadrebbe in un equivoco. Se così non fosse, raccomando al relatore e al Governo di riflettere perchè la disparità di trattamento sarebbe eclatante.

PERUZZOTTI. Do per illustrato il mio emendamento.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Desidero apporre la mia firma all'emendamento 16.200

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Le argomentazioni del senatore Gubert sono convincenti, ma un'attenta lettura dell'articolo 16 nella sua attuale formulazione ci tranquillizza nel senso che sono escluse alcune attività che intralciano il normale espletamento del servizio civile. Sono escluse cioè queste attività che intralciano e non altre che non creano impedimento. Ritengo pertanto che l'attuale formulazione tranquillizzi proprio nella direzione temuta dal senatore Gubert. Per tali motivi esprimo parere contrario su questo emendamento, nonchè sull'emendamento 16.300.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.200, concordo con il relatore. Invito il senatore Gubert a ritirarlo perchè una eventuale bocciatura dell'emendamento potrebbe introdurre elementi di dubbio nell'interpretazione dell'articolo. È evidente che il comma 1 dell'articolo 16 stabilisce che il cittadino che resta servizio civile non possa assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, nè iscriversi - questo è il senso dell'articolo - a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. La condizione del non impedimento del normale espletamento del servizio può essere riferita soltanto ai corsi e ai tirocini propedeutici ad attività professionali. Del resto abbiamo previsto nel collegato qualcosa di simile anche per il servizio militare. Infatti per chi presta servizio militare incentiviamo nelle ore libere la frequentazione di corsi professionali.

Questa è l'interpretazione che deve essere data del comma 1 dell'articolo 16. Per tranquillizzare il senatore Gubert e gli altri senatori, potremmo inserire la parola «nè» prima della parola «iscriversi». Quindi, se il senatore Gubert ritira l'emendamento 16.200, il Governo pro-

porrà un emendamento che tende ad inserire prima del verbo «iscriver-si» la parola «nè», alla quartultima riga del comma 1 dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie l'invito del Governo?

GUBERT. Signora Presidente, innanzitutto mi conforta l'interpretazione che il Governo dà della norma. Ritengo che la mia formulazione sia senz'altro più chiara; non capisco pertanto il motivo per cui vi sia ritrosia da parte del rappresentante del Governo ad approvare l'emendamento 16.200, così come formulato. Tuttavia, poichè c'è questa ritrosia, accetto la precisazione del rappresentante del Governo, purchè si elimini anche la virgola dopo le parole: « tirocini propedeutici ad attività professionali », perchè si rende più netto il legame tra le parole: « tirocini propedeutici ad attività professionali » e le parole: « che impediscono il normale espletamento del servizio »; la virgola potrebbe indurre a riferire l'ultima condizione a tutto l'insieme, anche con la parola « nè » inserita.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, presento il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «iniziare attività professionali», inserire la parola: «nè» e dopo le parole: «ad attività professionali» togliere la virgola.

16.1000

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Gubert ha ritirato l'emendamento 16.200.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1000, testè presentato dal Governo.

Invito il relatore a pronunciarsi su di esso.

LORETO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

17.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PERUZZOTTI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LORETO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.300.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche io, signora Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali – Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995. Per il biennio 1996-1997 l'eventuale dotazione aggiuntiva è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1998, la dotazione complessiva è quantificata annualmente ai sensi del citato articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 5 della predetta legge n. 362 del 1988.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1996 e 1997 si provvede per il 1995 mediante trasferimento nel Fondo di cui al comma 1 delle residue disponibilità del capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa, esistenti all'atto dell'assunzione della gestione amministrativa del Servizio civile da parte del Dipartimento per gli affari sociali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, e di 16 miliardi tramite riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante trasferimento nel Fondo di cui al comma 1 dello stanziamento iscritto, per gli stessi anni, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, e di 16 miliardi mediante corrispondente riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

19.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 1.

19.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

19.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 3.

19.303

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1997.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per l'anno 1997 mediante trasferimento sul fondo di cui al comma 1 delle disponibilità del capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa e, per gli anni 1998 e 1999, a carico delle relative proiezioni trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si intende corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni».

19.500

IL RELATORE

All'emendamento 19.308, sostituire le parole: «85 miliardi» con le altre: «120 miliardi».

19.304/1

SEMENZATO

All'emendamento 19.308, sostituire le parole: «85 miliardi» con le altre: «110 miliardi».

19.304/2

SEMENZATO

All'emendamento 19.308, sostituire le parole: «85 miliardi» con le altre: «100 miliardi».

19.304/3

SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «70 miliardi» con le seguenti: «85 miliardi».

19.304

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «70 miliardi» con le seguenti: «80 miliardi».

19.305

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «70 miliardi» con le seguenti: «75 miliardi».

19.306 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «70 miliardi» con le seguenti: «65 miliardi».

19.307 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «70 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».

19.308 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 4.

19.309 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, li do per illustrati.

SEMENZATO. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 19.304/1, 19.304/2 e 19.304/3, in quanto presentati prima della proposta emendativa del relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.303.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.303, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 19.304/1, 19.304/2 e 19.304/3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 19.304, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.305, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.306.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 46, 78, 223 e 1249**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.306, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.307, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.308, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.309, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.500, sul quale chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

1. Il Ministro per gli affari sociali presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo

20.300 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° gennaio»

20.301 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° dicembre»

20.302 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° febbraio»

20.303 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° novembre»

20.304 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° marzo»

20.305 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° ottobre»

20.306 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° aprile»

20.307 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° maggio»

20.308 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° settembre»

20.309 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° agosto»

20.310 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° giugno»

20.311 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° luglio»

20.312 PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Do per illustrati i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 20.301, fino alle parole: «30 giugno», presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 20.301, nonché i successivi emendamenti, dal 20.303 al 20.312, presentati dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza il Dipartimento per gli affari sociali assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

21.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 1.

21.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

21.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

21.303

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Do per illustrati i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emedamento 21.301.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, (avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati tra i presenti).

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.303, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

22.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 1.

22.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

22.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Do per illustrati i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non sarà stato istituito, non saranno stati emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non sarà stato dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 1.

23.301

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

23.302

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Do per illustrati i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.301

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico (avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti).

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 46, 78, 223 e 1249

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.301, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.302, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

24.300

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PERUZZOTTI. Do per illustrato l'emendamento 24.300.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LORETO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 24 altri emendamenti oltre quello soppressivo 24.300, presentato dai senatori Peruzzotti e Dolazza, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

OCCHIPINTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, se in qualche modo posso esprimere la mia più profonda soddisfazione per l'opportu-

nità che oggi mi si presenta, dichiaro con gioia il mio voto favorevole al disegno di legge sulle nuove norme in materia di obiezione di coscienza. Voto convinto, voto atteso da tanto tempo, voto ora anche espresso direttamente in questa alta sede istituzionale e certamente per me esperienza inimmaginabile fino a qualche mese fa.

Il provvedimento al nostro esame è una legge di riforma attesa da molti anni e che ha coinvolto quasi 300.000 giovani (ricordo che sono trascorsi circa venticinque anni dalla prima legge del dicembre 1972), giovani che hanno deciso di difendere la Patria senza imbracciare un fucile. Una Patria intesa innanzitutto come comunità di persone, con diritti da tutelare e promuovere, con doveri da rispettare, con valori da difendere e sostenere continuamente quali quelli della pace, della democrazia e delle libertà; una Patria intesa come «insieme irripetibile» di storia e cultura e quindi anche di beni naturali ed artistici da tutelare e valorizzare; una Patria intesa come spazio vitale e luogo meraviglioso da difendere più dagli attacchi dei suoi stessi abitanti che da altre forze straniere, attacchi che continuano a determinare sofferenze e deturpazioni del «Bel Paese» per mano di chi ha malgestito e organizzato la politica nel nostro paese.

La sentenza della Corte costituzionale del 1985 insieme al principio di sacralità della difesa della Patria afferma anche il diritto di adempiere questo dovere oltre che con il servizio militare anche con «adeguate prestazioni di impegno sociale non armato». L'obiezione di coscienza non deve essere vista solo in funzione del servizio civile sostitutivo, ma è diritto soggettivo e questa legge che ne sancisce il riconoscimento non può quindi essere concorrenziale con il recentissimo disegno di legge sul servizio civile varato dal Governo (e speriamo presto oggetto della nostra attenzione e delle nostre valutazioni).

La storia e l'esperienza degli obiettori di coscienza dimostrano in modo inconfutabile l'alto valore etico di scelte a servizio degli ultimi e del bene comune, sia esso persona o patrimonio culturale e ambientale, di scelte non compiute per comodità di vita, come ho potuto personalmente verificare seguendo diverse esperienze all'interno di organizzazioni ecclesiali ed associazioni di volontariato.

Con la legge al nostro esame lo Stato si ricorda dei tanti giovani che chiedono di spendere parte della loro vita per la collettività, a servizio di bisogni reali e nello stesso tempo altamente significativi e tutto questo al di là della scelta dei modelli di difesa attualmente allo studio. Seguendo le orme delle opzioni internazionaliste e pacifiste dei nostri padri costituenti sono convinto che sono maturi i tempi per allargare il concetto di difesa superando la tradizionale concezione militare di questo concetto e di questo modello. La Patria va difesa non tanto e non solo nei suoi confini o nei suoi interessi, ma soprattutto nella promozione della nuova cultura della pace, della solidarietà, della tolleranza e del sostegno sociale a tutte le forme di emarginazione oggi presenti nella nostra comunità, nella salvaguardia del patrimonio ambientale ed artistico.

Difesa attraverso un servizio non armato significa, quindi, impegno in attività utili e vicine alla popolazione, preparazione ed addestramento

ad una risoluzione non distruttiva dei conflitti, educazione alla non violenza e ai suoi metodi come scelta fondamentale di relazioni umane.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo, in conclusione, il mio apprezzamento per le dichiarazioni rese dal relatore, che ha correttamente impostato il problema, e per la replica del Governo nelle parole del sottosegretario Massimo Brutti, che ha dimostrato apertura culturale e alti valori ideali di riferimento.

Nel riaffermare il mio voto favorevole a nome del Movimento per la Democrazia-La Rete e quello dei colleghi appartenenti al Gruppo Misto che si richiamano alla maggioranza, esprimo l'auspicio che anche l'altro ramo del Parlamento approvi questo testo evitando ulteriori rimpalli francamente non più accettabili. (*Applausi dai Gruppi Misto e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già manifestato in Commissione l'opinione che sarebbe stato probabilmente preferibile unificare i vari interventi in relazione al servizio militare, a quello civile e all'obiezione di coscienza, in modo da avere un quadro più coerente della normativa.

Non condivido inoltre le celebrazioni enfatiche dell'obiezione di coscienza, in quanto ritengo che sacrificare se stessi in una difesa armata della popolazione, quando questo sia necessario, abbia un altissimo valore morale e, probabilmente, ancora più elevato di un'opzione totalmente pacifista, perchè si mette a repentaglio la propria vita per adempiere alle funzioni di tutela della collettività.

Ritengo inoltre giusto il disposto del disegno di legge al nostro esame perchè compie un ulteriore passo in avanti nell'evoluzione del rapporto tra cittadino e Stato. Credo che una concezione statalista e collettivista dello Stato, secondo la quale quest'ultimo prevale in ogni caso sul cittadino, non rappresenti quell'evoluzione del rapporto tra cittadino e Stato, improntata invece su una concezione personalista della convivenza civile, alla quale il nostro partito - e credo anche altri - si ispirano.

Il fatto che l'obiezione di coscienza non venga più considerata una concessione e una tolleranza, ma un diritto del cittadino, rappresenta una conquista. Tale concezione ha le sue fondamenta anche nelle condizioni obiettive in cui si trova oggi la collettività italiana rispetto al passato. Essa è minacciata non soltanto da aggressioni esterne, ma anche da altri elementi che trovano spazio all'interno della collettività stessa; la popolazione italiana diventa sempre più integrata in un sistema più ampio e, quindi, i compiti di difesa tipicamente attribuiti allo Stato nazionale possono essere ridefiniti in altro modo e, pertanto, non è più così necessario quel tipo di impostazione che i costituenti e, prima ancora, altri uomini di Stato diedero al dovere di difesa della collettività nazionale da parte del cittadino.

L'imminente istituzione del servizio civile – il Governo ha già avanzato una proposta in questo senso – prende atto di questa situazione e, quindi, allarga ulteriormente il campo di questa nuova concezione dei compiti di difesa e di solidarietà sociale del cittadino. Ritengo pertanto che questa normativa, corrispondendo sia in via di principio che in via di fatto alle nuove circostanze nelle quali si trova la collettività italiana, rappresenti un passo positivo.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, colleghe e colleghi, oggi stiamo scrivendo una pagina importante, di spessore democratico, con l'approvazione di questo disegno di legge.

La riforma della normativa che regola l'obiezione di coscienza e il servizio militare è stata, infatti, oggetto di un travagliato *iter* legislativo. Da quattro legislature, precisi interessi hanno impedito il varo di una legge che pure, sulla carta, gode del consenso di vaste aree politiche e culturali.

Con questa proposta viene a maturazione un lungo processo di invecchiamento dei valori della coscienza nel nostro ordinamento e quindi di qualificazione della democrazia, in attuazione del dettato costituzionale che ha messo la persona umana al centro della vicenda politico-istituzionale.

Questo processo non è stato storicamente nè semplice, nè indolore. All'inizio esso è stato promosso da coloro che, sfidando il senso comune e leggi ingiuste, hanno testimoniato il primato della coscienza. Mi sembra proprio oggi giusto, in questa sede, ricordare la testimonianza di tanti obiettori, a partire da Pietro Pinna, che hanno affrontato il carcere, la criminalizzazione, le ingiurie e il biasimo. Così come mi piace ricordare la testimonianza di Ernesto Balducci che, in un articolo pubblicato il 13 gennaio 1963, aveva osato manifestare una silenziosa ammirazione per coloro che, a proprie spese, testimoniano un'assoluta volontà di pace. Per questo, su denuncia della regione militare tosco-emiliana, Balducci venne tratto in giudizio da una magistratura allora troppo accecata dagli spettri del militarismo. Venne condannato dalla corte di appello di Firenze ad otto mesi di reclusione per il delitto d'istigazione a delinquere e apologia di reato. A seguito di quella condanna, Balducci fu emarginato, allontanato dalla televisione di Stato, cacciato dal cenacolo degli intellettuali accettati dal sistema.

Voglio anche qui ricordare la testimonianza di don Lorenzo Milani che, il 6 marzo 1965, pubblicò la famosa lettera ai cappellani militari, nella quale polemizzava con gli stessi per l'ingiuriosa qualifica di viltà che avevano gratuitamente attribuito agli obiettori di coscienza. Quella lettera provocò un'immediata denuncia per vilipendio delle istituzioni e

per apologia di reato. Il processo che ne derivò fu clamoroso, anche perchè quella lettera inviata ai giudici (più conosciuta come «L'obbedienza non è più una virtù») che don Milani scrisse, già ammalato di quella malattia che da lì a poco lo avrebbe portato alla morte, rappresenta il suo testamento morale.

Don Milani scriveva (e mi sembrano parole che è giusto ricordare in quest'Aula): «A Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perchè c'è una legge che gli uomini non hanno ancora scritto nei loro codici ma che è scritta nei loro cuori. Una gran parte dell'umanità la chiama la legge di Dio, l'altra parte la chiama la legge della Coscienza. Quelli che non credono nè all'una nè all'altra non sono che una infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca. Condannare la nostra lettera» – continuava don Milani – «equivalente a dire ai giovani soldati italiani che essi non devono avere coscienza, che debbono obbedire come automi, che i loro delitti li pagherà chi li avrà comandati. E invece bisogna dire loro che Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima, che vede ogni notte donne e bambini che bruciano e si fondono come candele, rifiuta di prendere tranquillanti, non vuole dormire, non vuole dimenticare quello che ha fatto quando era «un bravo ragazzo, un soldato disciplinato» (secondo la definizione dei suoi superiori), «un povero imbecille irresponsabile» (secondo la definizione che dà lui di sè ora). Quindi, c'è un solo modo per uscire da questo macabro gioco di parole: avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni: che non credano di potersene far scudo nè davanti agli uomini nè davanti a Dio, che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto».

Queste parole di don Milani dimostrano come il fenomeno storico dell'obiezione di coscienza al servizio militare nel nostro paese non sia sinonimo di fuga dalle responsabilità, ma nasca al contrario dalla profonda esigenza di assunzione di responsabilità nelle insidie della storia del proprio tempo.

L'obiezione non è una forma di contestazione delle armi in quanto tali, bensì di quelle strutture organizzate della violenza che hanno preteso di trasformare l'uomo in una macchina per la guerra, cosa che effettivamente è avvenuta a livello massiccio e totalitario nelle tragedie di questo secolo, che ha conosciuto la discesa agli inferi di Auschwitz.

Contro questo processo di spersonalizzazione e di abbandono delle responsabilità individuali, don Milani e Balducci oppongono il valore della responsabilità individuale, fondata sulla coscienza.

È ora, colleghe e colleghi, di rendersi conto che queste testimonianze non sono rimaste sterili: questi «scandali» si sono dimostrati proficui ed hanno aperto un percorso di liberazione delle coscienze individuali e di inveramento della democrazia, fino al riconoscimento nella più alta istanza di giustizia, la Corte costituzionale, della coscienza come valore costituzionalmente fondamentale. Se questo progetto di legge, colleghe e colleghi, verrà approvato, come noi pensiamo debba avvenire (e per questo ci siamo battuti), finalmente questo percorso giungerà a

compimento. Una legge dello Stato infatti, per la prima volta, porrà esplicitamente la coscienza come fonte del diritto, così da riconoscerla non come esimente da un obbligo, ma come destinataria di un'altra obbedienza, di un altro punto di vista.

D'altronde questo filone di pensiero si sta facendo strada anche a livello internazionale. Penso a quanto affermato nel gennaio 1994 dal Parlamento europeo, così come penso a ciò che continuamente con proprie risoluzioni è stato affermato dalla Comunità europea.

Anche per questa ragione il presente testo, che riprende l'intelaiatura di fondo della proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica nella XII legislatura e che è anche migliorativo dello stesso testo approvato nella X legislatura, non prevede, ad esempio, «una sanzione» di tre mesi di ferma in più per il servizio civile rispetto a quello militare. La pari durata è un fatto irrinunciabile e di elementare democrazia. Il periodo di addestramento, come avviene per il servizio militare, deve esplicarsi all'interno della durata del servizio civile, non costituendo in alcun modo motivo o pretesto per richiedere un periodo aggiuntivo. Mi auguro quindi che il Governo, nel predisporre l'organizzazione del servizio civile nazionale, tenga conto di questa precisa volontà che in quest'Aula viene espressa.

In conclusione, colleghe e colleghi, ribadisco che siamo di fronte ad un giorno importante per le istituzioni democratiche. Ne siamo felici, noi del Gruppo di Rifondazione comunista che, nel tempo, e con sofferenza, abbiamo elaborato una concezione della pace che non è pura e semplice assenza di violenza e di guerra, ma principio informatore di giustizia e di equità a livello internazionale e di socializzazione, contro ogni forma di neocolonialismo, di imperialismo che pure in questi tempi riprendono forza. Non pensiamo che la pace possa diventare una variabile dipendente dal mercato e dagli sfondamenti mercantili. Pensiamo che attorno al criterio della pace, all'identità della pace possa svilupparsi un'organizzazione sociale alternativa realmente equa e pacifica, capace di unificare i popoli dei centri e delle periferie, del Nord e del Sud del mondo. È per questo motivo e con questo significato che, con grande convinzione, concludiamo la battaglia che da anni conduciamo nel Parlamento e nel nostro paese annunciando il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista a questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressiti, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore Occhipinti*).

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Si chiamava Luigi Luè, di San Colombano al Lambro, dunque di Milano, zoccolaio e padre di sei figli. È il primo obiettore di questo secolo. Grande ammiratore di Tolstoj. In lui l'avversione alla violenza militare scoppiò nel 1901, ma solo nel 1917, dopo essersi rifiutato di combattere al fronte, subì quella

prigione che negli anni ha segnato la storia dell'obiezione in Italia. Rischìò la fucilazione e comunque fece otto anni di carcere.

Per la prima guerra mondiale si può continuare con Giovanni Gagliardi, di Castelvero Piacentino, Remigio Cuminetti, classe 1890, di Pinerolo, che oltre alla prigione soffrirono anche la reclusione in manicomio.

Dopo la seconda guerra mondiale il primo caso di obiezione di coscienza fu quello di Rodrigo Castiello di Cuneo, condannato nell'aprile 1947.

Ma la più importante, per la risonanza avuta sull'opinione pubblica italiana ed internazionale, fu l'obiezione di Pietro Pinna, classe 1927, di origine sarda.

Nel maggio 1948 fu chiamato alle armi. Vi entrò il 22 settembre già fortemente dubbioso. Dopo alcuni mesi maturò una decisione che lo portò, il giorno del giuramento, ad una dichiarazione scritta di obiezione che fu inviata al Ministero.

All'epoca gli obiettori venivano giudicati per renitenza alla leva, mancanza alla chiamata, rifiuto di obbedienza, oppure diserzione in tempo di pace. Appena scontata la pena l'obiettore doveva riprendere il servizio militare, alla nuova obiezione seguiva una nuova condanna. Così Pietro Pinna entrò ed uscì varie volte dal carcere.

Il caso di Pietro Pinna, oltre a sollevare l'interesse dell'opinione pubblica, costrinse il mondo politico ad analizzare il tema dell'obiezione. È dalla nascita della nostra Costituzione che lotte degli obiettori e ricerca di una regolamentazione si intrecciano. Il problema dell'obiezione fu infatti posto già dall'onorevole Caporali anche nel corso dei lavori preparatori dell'articolo 52 della Costituzione.

La prima iniziativa parlamentare per regolamentare l'obiezione risale al lontano 23 novembre 1949 e fu presentata dal socialista Calosso e dal cattolico Giordani.

Nell'estate del 1948 Aldo Capitini pubblicò un articolo intitolato: «Opposizione alla guerra», nel quale riassunse le sue idee per un impegno non violento. Nel testo di Capitini, che ricordo anche per l'assoluta pertinenza al dibattito di oggi, si sollecitava da una parte una legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e, dall'altra, di mettere allo studio l'istituzione di un servizio civile di lavoro a fianco del servizio militare rispetto al quale i giovani potessero scegliere.

E ben presto emerse, con l'obiezione di Giovanni Gozzini, il filone religioso, che aprì un vasto dibattito anche dentro la Chiesa e che portò poi alle prese di posizione e all'incriminazione di padre Ernesto Balducci, alle dichiarazioni di La Pira e poi alle scelte di don Milani. È insomma un lungo via vai per aule di tribunali e carceri che ha portato in Italia alla prima legge sull'obiezione.

Nel 1972 finalmente si approvò ciò che oggi andiamo a riformare, e cioè la legge n. 772. Ma non per questo gli obiettori hanno cessato di lottare e di essere incarcerati per far valere il loro diritto di coscienza. La loro mobilitazione ha prodotto nel maggio 1985 un significativo intervento interpretativo della magistratura amministrativa in ordine alla natura e all'ampiezza dei poteri attribuiti alla commissione d'indagine

detta anche il «Tribunale delle coscienze». Infatti, in tale data il Consiglio di Stato limitò i poteri della commissione. Veniva così capovolta un'interpretazione consolidata: non era più il richiedente a dover dimostrare la profondità del convincimenti in base ai quali richiedeva il riconoscimento nel corso del colloquio-esame con la commissione, ma al contrario era la commissione a dover eventualmente dimostrare la non ammissibilità della domanda.

Il 19 luglio 1989 la Corte costituzionale affrontò, risolvendolo, l'argomento della maggior durata di otto mesi del servizio civile.

E la testimonianza dell'impegno degli obiettori al servizio della loro coscienza arriva anche ad oggi. Valga per tutti il caso dei 16 obiettori che nell'agosto 1993 parteciparono ad una marcia per la pace a Sarajevo anche non avendo ottenuto la necessaria autorizzazione. Con la loro presenza vollero affermare il diritto degli obiettori a partecipare, durante il servizio, a missioni di pace e solidarietà ovunque nel mondo.

Onorevoli colleghi, ho voluto motivare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi a questo disegno di legge ricordando alcuni passaggi del sofferto percorso dell'obiezione nel nostro paese e soprattutto le sofferenze subite da coloro che negli anni hanno scelto di obbedire in primo luogo alla loro coscienza. Essi hanno affrontato l'indifferenza, la derisione, la calunnia, la repressione.

Gli obiettori meritano fino in fondo il nostro rispetto e noi consideriamo il voto di oggi anche un riconoscimento alla loro coerenza. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e del senatore Occhipinti. Congratulazioni*).

ROBOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBOL. Signora Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano sul provvedimento in esame. Dopo il disegno di legge sui vertici militari, che registrò il voto favorevole del Senato le scorse settimane, è oggi la volta del disegno di legge sull'obiezione di coscienza a testimoniare la bontà, la speditezza e la volontà politica della Commissione difesa prima e del Senato poi.

L'iter di questo provvedimento è lungo e travagliato e, fin dall'inizio, è stato accompagnato da aspettative, interesse e profondo coinvolgimento non solo di centinaia di migliaia di giovani, ma dei mondi organizzati del volontariato, dell'associazionismo e dell'assistenza.

Si conclude così oggi, perlomeno al Senato, questa lunga, tormentata e affascinante battaglia di cultura politica, di promozione civile, perfettamente in linea con la coscienza contemporanea e con la filosofia personalista e insieme solidarista in nome dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo connesso all'esercizio delle libertà individuali.

Dopo venticinque anni dall'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che per prima ha affrontato in maniera sistematica il problema, anche in virtù di successive sentenze della Corte costituzionale,

tra cui la n. 64 del maggio 1985, si afferma una nuova filosofia dell'obiezione di coscienza rispondendo positivamente alle sollecitazioni emerse da più parti e in maniera continuativa.

Non è senza significato che si concluda il suo *iter* proprio quando il governo Prodi approva e vota l'istituzione del servizio civile, a suggellare questo processo di coscientizzazione pedagogica che consente e rafforza la possibilità di scelta dei giovani circa il diritto-dovere del servizio della patria nel pieno rispetto dell'oggettività di essa e della soggettività della singola coscienza. Si tratta di un problema di difficilissima soluzione che ha angosciato nel suo percorso coscienze di scrittori, di poeti e di filosofi.

Anche per essere riusciti a trovare il giusto punto di equilibrio tra soggettività singola e oggettività dello Stato, credo che il disegno di legge sull'obiezione di coscienza meriti il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Italia la problematica dell'obiezione di coscienza, sviluppatasi in modo completo nel secondo dopoguerra, si era inizialmente affacciata durante il fascismo. Infatti già don Sturzo nel 1928 si fece promotore di una dichiarazione sull'impossibilità di una guerra giusta affermando che il rifiuto del servizio militare diventa un dovere obiettivo per ogni cattolico che voglia mantenere fede all'insegnamento di Gesù e dimostrarsi consapevole della criminale assurdità della guerra.

In un primo momento gli obiettori al servizio militare invocavano motivi di natura religiosa e morale: infatti in gran parte appartenevano a confessioni religiose cristiane e si appellavano ai principi del Vangelo. Don Primo Mazzolari, con più preciso riferimento all'obiezione di coscienza, si esprimeva molto criticamente sull'accettabilità della tradizionale distinzione tra guerra giusta e ingiusta operata dalla Chiesa, affermando la liceità della disobbedienza civile per il cristiano.

Il primo processo penale di ampia risonanza fu quello di Pietro Pinna, processato e condannato il 15 ottobre 1949 a diciotto mesi dal tribunale di Napoli. Il caso Pinna fece convergere sull'obiezione di coscienza l'attenzione di laici e cattolici, sociologi e politici. Infatti in seguito alla sua condanna fu presentato in Parlamento, il 23 novembre 1949, il primo progetto di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza da parte degli onorevoli Umberto Calosso e Gino Giordani. Negli anni successivi gli obiettori più numerosi furono i testimoni di Geova: 66 su 80 dal 1947 al 1962.

I processi ai cattolici videro in particolare evidenza le decise prese di posizione di padre Ernesto Balducci prima e di don Lorenzo Milani poi, entrambi processati per apologia di reato. Tali fatti ebbero enorme risonanza nell'opinione pubblica ed alimentarono la diffusione della

scottante tematica, alla cui discussione aveva già dato impulso l'intensa predicazione di don Primo Mazzolari. Intanto, in campo laico, la predicazione non violenta aveva trovato da tempo uno dei più ferventi animatori in Aldo Capitini, professore universitario ed insegnante di psicologia all'università di Pisa, il quale affermava che il comandamento evangelico «non uccidere» da troppo tempo era inquinato dalla giustificazione che in certi casi si può uccidere. Progressivamente si estendeva la gamma dei motivi invocati: agli obiettori per motivi religiosi, morali ed umanitari venivano ad aggiungersi gli obiettori per motivi politici. Gli anni della contestazione giovanile, infatti, portarono alla ribalta un nuovo tipo di obiezione di coscienza, quello che non si limita ad invocare la non violenza e a rifiutare l'uso delle armi, ma si spinge fino al rifiuto radicale delle forze armate come istituzione. C'è chi rifiuta tale istituzione in nome di principi di non violenza. Il militare in quanto tale sarebbe per sua stessa natura destinato a commettere violenza; e c'è chi giunge a ravvisare nelle Forze armate uno strumento di repressione e di oppressione posto in essere da un determinato tipo di Stato, quello borghese e capitalista, che l'obiettore non accetta e nella cui organizzazione vede incarnata la stessa logica che sorregge il sistema di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. (*Brusio in Aula*).

Signora Presidente, c'è un notevole brusio in Aula.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Peruzzotti; onorevoli senatori, o ascoltate con attenzione oppure, se intendete occuparvi di altro, siete pregati di allontanarvi dall'Aula.

PERUZZOTTI. Il legislatore italiano aveva seguito con lentezza il progressivo crescere delle prese di posizione su questo problema, sotto la spinta dei primi e poco numerosi rifiuti del servizio alle armi e aveva cercato di superare il problema sul piano pratico, senza un formale riconoscimento dell'obiezione di coscienza e della conversione degli obblighi militari.

Con la legge 13 ottobre 1950, n. 913, fu introdotta la possibilità di reclutare unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari - tratti dai giovani tenuti alla chiamata alle armi - per gli obblighi di leva erano considerati a tutti gli effetti militari di leva, ma dipendevano dal Ministero dell'interno, ed erano soggetti alle norme penali e disciplinari previste per detto Corpo. La possibilità di svolgere il servizio militare in tale modo risultava però limitata ad un ristretto numero di giovani; non potevano infatti superare il 10 per cento dell'organico e dovevano inoltre possedere l'idoneità fisica necessaria.

Vari progetti di legge furono presentati nel corso degli anni '70, ma nessuno di essi andò a buon fine. Nel frattempo, la pressione dell'opinione pubblica in favore dell'obiezione di coscienza si fece, via via, sempre più crescente. Tale pressione fu recepita addirittura dall'enciclica «*Gaudium et spes*» del 7 dicembre 1965, che sull'argomento riportava la seguente affermazione: «Sembra conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che per motivi di coscienza ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra

forma di servizio della comunità umana». Si cercò quindi di aprire una valvola di sfogo, varando la legge Pedini dell'8 novembre 1966, n. 1033, che estendeva i casi di dispensa, già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1964, n. 237, a coloro che avessero prestato per almeno due anni un periodo di volontariato civile nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia il regolamento di attuazione della legge - decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967 n. 1323 - fissava l'esiguo numero di cento rinvii dal servizio di leva concedibili ogni anno dal Ministero della difesa. Una successiva modifica delle norme, la legge del 1° febbraio 1970, e poi il loro inserimento in un'organica regolamentazione della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e del relativo volontariato civile (legge 13 dicembre 1971, n. 1222), allargò alquanto la possibilità di svolgere un servizio volontario all'estero, lasciando però insoluto il problema dell'obiezione di coscienza. Non ci troviamo in presenza, infatti, di una sia pur limitata riconversione del dovere di prestare servizio militare in un altro pubblico dovere finalizzato alla difesa della patria. Si tratta invece di un'applicazione di quanto dispone l'articolo 52, secondo comma, della Costituzione, che rinvia al legislatore la fissazione dei limiti al servizio militare obbligatorio. In questo caso il legislatore ha operato nell'ambito di una più ampia visione a livello internazionale del dovere inderogabile di solidarietà sociale, ex articolo 2 della Costituzione, consentendo che in tempo di pace un certo numero di giovani, fatte salve le esigenze della difesa nazionale, possa dedicarsi alle altrui necessità, ottenendo prima il rinvio degli obblighi di leva e poi, qualora effettuati almeno due anni di servizio nei paesi in via di sviluppo, la dispensa dal servizio militare.

Alla fine degli anni '70 crebbe il numero degli obiettori, come d'altronde il numero dei processi e delle condanne a carico dello stesso obiettore coerente nel continuare a dire no al servizio militare pur dopo la prima condanna, attivando in tal modo la cosiddetta spirale delle condanne.

La situazione in breve divenne insostenibile, per cui il legislatore, tra i vari progetti pendenti, scelse quello di Marcora, trasformandolo nella legge del 15 dicembre 1972, approvata in gran fretta per consentire la scarcerazione per il Natale del 1972 di un gran numero di obiettori condannati o in attesa di giudizio. La suddetta legge non soddisfece del tutto chi si era battuto per anni a favore dell'obiezione di coscienza e, tra questi, la Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, costituitasi nel 1969 a Roma ad opera di gruppi pacifisti e antimilitaristi, alla quale aveva aderito, oltre a vari parlamentari, anche il Partito radicale.

La diversità di atteggiamenti nei confronti della legge appena approvata determinò il distacco di alcune componenti sociali e politiche, finché nel 1973 nacque la nuova associazione denominata Lega obiettori di coscienza, che intraprese un'assidua opera di sostegno degli obiettori, di lotta contro le interpretazioni del Ministero della difesa e di pressione per riformare la legge.

Sulla spinta di queste pressioni il legislatore modificò con legge 19 dicembre 1974, n. 695, alcuni punti della citata legge del 1972, dilatan-

do i termini di presentazione delle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile e inserendo la possibilità di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile anche per coloro che si fossero venuti a trovare nella posizione di imputati o condannati per aver rifiutato, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo motivi di coscienza. Il regolamento di attuazione della legge fu emanato cinque anni più tardi con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 1977, pubblicato nell'aprile 1978.

A partire dal 1989, sulla base di una cospicua serie di iniziative legislative presentate in Parlamento, è iniziato un ciclo di attività che ha portato, attraverso un dibattito molto articolato e dialettico, all'approvazione di un testo unificato, adottato con una larghissima maggioranza il 25 luglio 1991 alla Camera dei deputati e il 16 gennaio 1992 al Senato. L'iniziativa in questione è stata assunta in modo deciso in quanto in molti settori della vita sociale e politica del nostro paese era maturato il convincimento che sul tema dei diritti civili si fossero realizzate una nuova consapevolezza e una differente coscienza nei rapporti tra Stato e cittadini e fra diritto positivo e coscienza individuale, nel cui ambito si pone anche il problema dell'obiezione di coscienza. L'approvazione del Parlamento è stata preceduta da una lunghissima attività svolta soprattutto dalla Commissione difesa, prima della Camera e poi del Senato, in cui il provvedimento è sostanzialmente nato e cresciuto.

In tutta l'intera vicenda il Governo ha sempre mantenuto un atteggiamento di attore non protagonista, in quanto ha preferito non presentare un proprio testo alternativo o complementare a quelli, numerosi, di iniziativa dei singoli parlamentari. In sostanza, il Ministro della difesa si era limitato ad intervenire in modo più attivo nel corso del 1989 e del 1990 solo con propri emendamenti. In particolare è da rimarcare l'iniziativa del ministro Martinazzoli, il quale partecipò personalmente e ripetutamente ai lavori parlamentari e si fece promotore di una serie di proposte emendative nel corso del 1990.

Dopo l'approvazione, il provvedimento, nonostante fosse da tempo lungamente atteso da larghi settori del paese, è stato rinviato dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato alle Camere il 1° febbraio 1992, proprio il giorno della prima firma del decreto di scioglimento delle Camere stesse.

Questi due fatti – approvazione parlamentare e rinvio presidenziale – hanno avuto un effetto *shock*, in quanto hanno riguardato una tematica su cui si era innestata un'acutissima sensibilità da parte di larghi strati della pubblica opinione e del mondo militare e da parte di diversi movimenti e associazioni (*Pax Christi*, Gioventù Aclista, Movimento non violento, Movimento internazionale, Riconciliazione, eccetera). Si sono registrate energiche proteste accompagnate da istanze per una immediata riconferma della legge appena votata. All'epoca si è quasi avuta l'impressione che il rinvio presidenziale potesse aver costituito per alcune forze politiche una sorta di detonatore ideologico o più semplicemente un pretesto per poter esprimere liberamente opinioni contrarie all'iniziativa parlamentare, opinioni che in precedenza erano invece rimaste prudentemente coperte. In pratica si è avuta l'impressione che l'obiezione,

che sembrava dover entrare nell'ambito dei diritti pacificamente riconosciuti a tutti i cittadini, mettendo a disposizione della comunità almeno teoricamente un'ampia gamma di offerte in tema di impiego e di utilità pubblica, sia stata esorcizzata e quasi rimossa dalla coscienza collettiva dei nostri parlamentari di allora. E ciò nonostante il dibattito politico precedente si fosse sviluppato, almeno nella parte finale, con una sostanziale concordanza di vedute nel solco di un dibattito dagli esiti relativamente consolidati nel corso dei mesi precedenti.

Comunque, in mezzo a queste polemiche è stata iniziata subito una nutrita serie di attività per una nuova approvazione del provvedimento. In tale contesto al problema politico costituito dall'approvazione della legge si è sovrapposto quello giuridico dell'accertamento della competenza di un Parlamento disciolto a discutere e ad approvare con eventuali emendamenti leggi rinviate dal Presidente della Repubblica.

Dopo alterne vicende e una serie di tensioni tra Presidente della Repubblica e Presidenti della Camera e del Senato e del Consiglio, il 5 marzo 1992 è apparso chiaro che il provvedimento legislativo sull'obiezione di coscienza non avrebbe ottenuto l'approvazione del Parlamento e sarebbe stato rinviato alla legislatura successiva, cosa che è puntualmente avvenuta.

Anche nella XII legislatura il disegno di legge sull'obiezione di coscienza è stato approvato dal Senato; è stato poi trasmesso alla Camera, dove è stato insabbiato. Nella XIII legislatura ci accingiamo a votare questo provvedimento in relazione al quale preannuncio l'astensione a nome del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, non perchè il Gruppo cui appartengo sia contrario al provvedimento al nostro esame, ma perchè i suoi membri che anche si erano fatti promotori di un disegno di legge assegnato alla Commissione difesa in concomitanza con l'assegnazione degli altri disegni di legge sull'obiezione di coscienza avevano proposto alcune modifiche che non sono state recepite.

Non siamo preconcettualmente contrari al disegno di legge al nostro esame, però avremmo preteso che il Governo recepisce qualcuno dei nostri emendamenti, a nostro parere sostanziali, e che in ogni caso ci riserviamo di ripresentare alla Camera. Signora Presidente, torno a ribadire l'astensione del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sul provvedimento al nostro esame.

DE SANTIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

DE SANTIS. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Centro Cristiano Democratico voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. In un primo momento, in assenza di manifestazioni di volontà da parte del Governo di affrontare anche l'istituto del servizio sostitutivo civile, eravamo contrari a che si procedesse solo sulla strada dell'obiezione di coscienza. Ciò per la preoccupazione forte e concreta che i giovani, progressivamente scoraggiati, per ragioni di convenienza e di comodità e per una particolare cultura anti-

militare sviluppatasi nel tempo ed alimentata ingiustamente anche da alcune fazioni politiche, per sottrarsi al servizio militare di leva potessero falsamente dichiararsi obiettori di coscienza. In tal modo avremmo legiferato, come Parlamento, non nell'interesse dei veri obiettori di coscienza, ai quali avremmo invece arrecato, per assurdo, un danno perchè, mischiati nella prevedibile pleora dei falsi obiettori, avrebbero corso il serio rischio di non veder riconosciuta in concreto la loro condizione di obiettori e quindi il loro diritto costituzionalmente garantito.

A causa di tutto ciò abbiamo sostenuto, sia in Commissione sia in Aula, la necessità che almeno la legge prevedesse alcuni paletti rigorosi, finalizzati a scoraggiare quanti erano intenzionati a fornire false dichiarazioni di obiezione di coscienza. Era necessario prevedere, in realtà, svantaggi perenni, che durassero nel tempo, e che non consentissero più, dopo aver prestato servizio da obiettore, di procedere poi a comode o convenienti revisioni o involuzioni delle coscienze. Con soddisfazione, durante i lavori in Commissione difesa, abbiamo constatato che la nostra posizione, insieme ai nostri paletti, è stata riconosciuta: i nostri emendamenti sono stati approvati quasi all'unanimità con il voto favorevole anche dei Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Verdi-L'Ulivo – e ciò non può che farci piacere – andando a costituire, quindi, nella previsione dell'articolo 15, in particolare ai commi 6 e 7, quelle garanzie rigide che dovrebbero evitare un uso strumentale ed indiscriminato dell'istituto ed assicurare così che i veri obiettori di coscienza possano finalmente avere la possibilità di usufruire di un loro diritto soggettivo.

Oggi, noi votiamo con maggiore serenità, avendo anche constatato che il Governo ha presentato un disegno di legge per l'istituzione del servizio sostitutivo civile sul quale, a breve, ritengo inizieremo i lavori in Senato. Anche per questo dunque riteniamo che le nostre iniziali preoccupazioni siano oggi molto più sopportabili e quindi, nell'interesse dei giovani veri obiettori di coscienza, voteremo per l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, convinti che non è più tempo che la condizione di obiettore, addirittura valutata non molti anni fa, come reato duramente perseguito, continui comunque nel nostro civile, libero e democratico paese a non essere pienamente percorribile. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia*).

MANCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il 22 gennaio ultimo scorso ho avuto modo di esprimere in quest'Aula, a nome del Gruppo Forza Italia, tutte le perplessità che emergevano dalla lettura attenta dell'articolato del disegno di legge sull'obiezione di coscienza, oggi ancora alla nostra attenzione. Non credo sia il caso di ripetere la prospettazione delle singole e specifiche critiche.

Trovandoci al cospetto del voto finale, preme tuttavia da un lato riportare la mente ad alcune insidie che tuttora, a nostro avviso, permangono nel testo che sta per essere votato e dall'altro riprendere alcuni punti delle problematiche sollevate in Aula dall'opposizione e che hanno prodotto controargomentazioni da parte della maggioranza in sede di replica.

Per quanto attiene alle insidie che, a nostro avviso, permangono tuttora nel testo che sta per essere votato, è da rilevare che, nonostante l'approvazione di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione, il non aver voluto estendere tutte le correzioni nel senso da noi indicato ha lasciato spazio sufficiente per non assicurare in modo indiscusso e indiscutibile il corretto equilibrio tra il riconoscimento dei diritti di colui che ha autentici motivi per opporsi all'uso delle armi e la salvaguardia sia delle esigenze di difesa nazionale che della lotta agli stratagemmi ad appannaggio dei furbi e degli approfittatori.

Elenco a questo punto, anche per rinfrescare la memoria, i principali aspetti deboli del testo attuale del provvedimento. Essi sono: le condizioni di disparità tra militari ed obiettori per quanto attiene alla distanza della sede di impiego dal proprio luogo di nascita o dall'area desiderata; l'agevolazione per il settore «obiettori» a passare nelle fila di coloro che possono ottenere il congedo; la normativa non sufficientemente completa relativamente alle caratteristiche logistiche che dovrebbero essere assicurate dagli enti e dalle organizzazioni preposte all'utilizzazione degli obiettori.

Portando ora l'attenzione sulle critiche sollevate dall'opposizione e che sono state controbattute da parte della maggioranza, tra tutte meritano di esserne riprese principalmente due, e precisamente la dipendenza o meno della regolamentazione dell'obiezione di coscienza dalla preventiva definizione del nuovo modello di difesa e la lettura corretta da dare alla sentenza della Corte costituzionale sulla durata del servizio alternativo da prevedere per gli obiettori.

A più voci, da parte dalla maggioranza, si è insistito nel contrastare l'addebito circa l'inesistenza di una correlazione tra nuovo modello di difesa ed obiezione di coscienza, sostenendo che si tratta, in definitiva, di riconoscerla come diritto soggettivo e quindi che il tutto si presenterebbe per nulla dipendente dal modello che si dovesse e volesse attribuire alle nostre Forze armate.

A parte i rilievi di metodo e di consequenzialità di temi, per dimostrare la fondatezza di una reciproca dipendenza tra le due questioni risulta sufficiente fare un'ipotesi, che, peraltro, appare molto attendibile visti i modelli adottati in moltissimi paesi militarmente significativi ed all'avanguardia. Se, cioè, si ipotizza che anche in Italia possiamo quanto prima orientarci verso Forze armate composte solo da volontari, ci si accorge subito che cadrebbe il problema degli obiettori di coscienza e quindi quello della loro regolamentazione.

Non aggiungo altro: chi vuole intendere, intenda pure; chi, invece, vuole strumentalizzare il tutto, si serva di ragionamenti pretestuosi per giustificare un disegno di legge che ha scopi buoni e altri meno buoni, tra cui il più evidente appare il raccogliere consensi in una fascia di gio-

vani che, pur al di fuori dell'esercizio del vero diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione, attendono questa legge per realizzare i propri interessi.

L'ultima considerazione è riservata alla lettura della sentenza della Corte costituzionale attinente al rapporto tra la durata del servizio alternativo per l'obietto e quello del servizio di leva.

In merito, ripeto ancora una volta, la Suprema corte, con la sentenza n. 470 del 1989, fu molto chiara perchè riconobbe la legittimità di una differenziazione delle due durate, anche se precisò che essa doveva essere sostanzialmente contenuta e non irrazionale, come è vero anche che non ratificò i diciotto mesi inizialmente previsti.

Aggiunte, inoltre, a mo' di giustificazione della differenziazione, che essa doveva essere connessa con la necessità di acquisire (preliminarmente allo svolgimento del servizio alternativo) conoscenze tecniche e capacità pratiche indispensabili per far fronte ad un servizio più «personalizzato» di quello della leva.

Così stanno le cose, senatore Loreto, e pertanto non risulta esserci spazio per altre letture di questa sentenza. Allora, avremmo gradito che ci si assumesse le proprie responsabilità guardando in faccia la verità, che è per noi la seguente: una durata del servizio alternativo per l'obietto più lunga di tre mesi, come proposta con uno dei miei emendamenti, sarebbe stata impopolare per alcuni settori, con le conseguenze di tutto ciò.

Non aggiungo altro e mi avvio alle conclusioni.

Fin qui, signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, le annotazioni che abbiamo ritenuto di proporre noi di Forza Italia per mettere in guardia dai pericoli insiti nell'articolo che scaturisce dopo la discussione in Aula. Noi (l'abbiamo detto sempre a chiare lettere) non siamo contrari all'obiezione di coscienza, anzi siamo per una sua legittimazione, purchè sia fatta con regole serie, puntuali e certamente non demagogiche.

Detto questo, dobbiamo anche dire che la vigente legge n. 772 del 1972 non appare più idonea e presenta smagliature che questo disegno di legge dovrebbe eliminare.

Nel valutare la rispondenza della sua ultima veste, se da una parte appare corretto evidenziare quelle lacune su cui dinanzi ci siamo soffermati, dall'altra essendo noi fautori di un'opposizione ferma ma ragionevole e costruttiva, non si può non riconoscere che nel dibattito parlamentare si è tenuto conto, se non di tutti, almeno di una buona parte dei nostri emendamenti.

Per cui, facendo appello a tutta la nostra buona volontà e tenendo conto soprattutto delle attese maturate nella società civile, annunciamo il nostro voto favorevole e un giudizio che potremmo però definire, con terminologia scolastica, «appena sufficiente» e dato soprattutto a titolo di incoraggiamento; incoraggiamento per un più attento ascolto in futuro di una voce dell'opposizione che non lesina considerazioni coerenti, razionali, attinenti e costruttive, arricchite da proposte e soluzioni che guardano all'interesse vero della comunità e non a quello di comodo. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANFREDI. Signora Presidente, signor Sottosegretario e onorevoli colleghi, voglio dire, preliminarmente, che non sono contrario all'obiezione di coscienza e accetto anche il diritto soggettivo di esprimerla; sono contrario invece a questo disegno di legge perchè, a mio avviso, è strumentale ed equivoco.

In primo luogo, esso non rende giustizia ai veri obiettori di coscienza, ma favorisce, paradossalmente, quelli che, pur non essendo obiettori, desiderano evitare il servizio militare soprattutto perchè possono scegliere l'impiego e il luogo di destinazione e non sono soggetti alla disciplina militare. Se è questo che si vuole, allora sarebbe stato più opportuno scegliere una soluzione limpida e sopprimere senz'altro nell'articolo 1 il paravento della coscienza, pur mantenendo il diritto soggettivo di scelta, riequilibrando però, nel contempo, diritti e doveri fra servizio civile e servizio militare, perchè quest'ultimo è oggi decisamente in soggezione.

Un secondo motivo di dissenso riguarda l'evidente contraddizione tra gli intendimenti espressi nell'articolo 1, ove si prescrive che il servizio civile al quale sono destinati gli obiettori di coscienza deve essere «rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria», e le prescrizioni contenute in vari punti del disegno di legge, ma in particolare nell'articolo 8, nel quale sono indicati i possibili impieghi per gli obiettori. L'elenco comprende infatti, in «prima fila», la cura, la riabilitazione, il reinserimento sociale e l'educazione, che non hanno, a mio parere, alcuna attinenza con la difesa della Patria, nulla togliendo – lo sottolineo – all'elevato significato sociale di tali esigenze.

Ne deduco che uno degli scopi prevalenti del disegno di legge al nostro esame appare quello di privilegiare tali impieghi e gli enti che vi si dedicano, anche se ringrazio i colleghi per aver accettato tre ordini del giorno che tendono a riequilibrarne, almeno visivamente ma non nella sostanza, l'ordine di elencazione.

Se le intenzioni sono quelle di assicurare un gettito costante di giovani alle organizzazioni di assistenza – e mi sta bene, possono essere intenzioni condivisibili – perchè allora non si è usciti dall'equivoco eliminando il vincolo posto nell'articolo 1, che cioè gli impieghi debbono avere rispondenza al dovere di difesa della Patria?

Una terza ed ultima considerazione di dissenso riguarda lo scopo stesso di questo disegno di legge, che, si dichiara, è esclusivamente quello di riconoscere e disciplinare il diritto di non fare il servizio militare in armi, come è stato ribadito ancora oggi dal relatore.

Ma se questo è lo scopo del disegno di legge, perchè allora si vuole contestualmente disciplinare anche i singoli impieghi degli obiettori, dettando quindi norme settorialmente per una sola categoria di persone? Perchè non ci si è limitati a legiferare in merito al diritto all'obiezione di coscienza, rimandando ad un'altra legge organica la definizione delle

norme sul servizio civile nazionale, che non riguarda solo gli obiettori di coscienza? Perchè, mi domando ancora, non è stata presa l'iniziativa di disciplinare contemporaneamente l'una e l'altra materia?

Il Parlamento aveva avvertito queste esigenze anche nell'attuale legislatura. Infatti, a parte il disegno di legge di iniziativa governativa, che è stato presentato negli ultimi giorni, sono stati presentati ben quattro disegni di legge sull'istituzione del servizio nazionale civile nei mesi di luglio, agosto e settembre scorsi, quindi più che tempestivamente per essere esaminati insieme con quello sull'obiezione di coscienza, come del resto vorrebbe la prassi, se non il Regolamento.

Il modo di procedere non meraviglia, perchè con altrettanta illogicità – mi si consenta – ci si è del resto anche premurati di disciplinare in fretta e furia, prima di Natale, gli impieghi civili per gli esuberanti alla leva e ciò mentre era già in gestazione il disegno di legge di iniziativa governativa, cui ho accennato, sul servizio nazionale civile, presentato la settimana scorsa.

In conclusione, questa legge servirà senza dubbio a catturare consenso a coloro che se ne sono fatti paladini, ma è sostanzialmente una legge insincera ed equivoca che consentirà a falsi obiettori – e saranno tanti – di svilire e mortificare la coscienza dei veri obiettori e di coloro che svolgono il servizio in armi. Essa sarebbe potuta diventare, invece, una norma di grande valore morale e civile, se il Parlamento avesse avuto il coraggio di rimandarla ad un esame contestuale con i disegni di legge sul servizio civile nazionale, in modo che, pur riconoscendo il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza, si fossero potuti stabilire giusti criteri di equità tra tutti coloro che comunque servono la collettività e – non ultima preoccupazione in ordine di importanza – risolvere a monte i problemi organizzativi e logistici per un servizio civile efficace.

Dichiaro quindi il mio voto contrario al provvedimento. (*Applausi dei senatori Folloni e Maceratini*).

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, per mio tramite si consegna a quest'Aula il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, dichiarando l'insoddisfazione per il mancato accoglimento, in sede di Commissione difesa, della quasi totalità degli emendamenti da noi proposti, che non avevano la pretesa di sconvolgere il provvedimento, nè, tanto meno, erano ispirati ad un pensiero meramente ostruzionistico. Essi erano tesi solo ed esclusivamente a migliorare una legge a nostro avviso demagogica, scollegata ed intempestiva, se si considera che a giorni dovremo rimettere mano alla materia per trattare il disegno di legge sul servizio civile, concernente una materia molto delicata e complessa.

Sul piano dei diritti riconosciuti ed inalienabili del cittadino, l'obiezione di coscienza – preso atto di quanto stabilito dalla Corte costituzio-

nale nella sentenza che accettiamo ma non condividiamo appieno – può essere anche accettata, se si ribadisce però che assieme ai diritti propri di ciascun cittadino debbono essere ugualmente presi in seria considerazione i doveri dei singoli, che scaturiscono dai diritti della società nel suo complesso, dal momento che la stessa vive ed opera in un sistema di chiara e rispettata democrazia, sulla base di altrettanto chiari principi costituzionali, quali il dovere della difesa della Patria.

L'esigenza della garanzia di difesa della Patria è un tale diritto-dovere del cittadino che la stessa Costituzione lo ha ben definito e tutelato all'articolo 52, secondo il quale «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Il legislatore lo ha chiaramente definito un dovere del cittadino per garantire il diritto-dovere di difesa della società e quindi della Nazione. Si tratta di vedere se il dettato dell'articolo 1 continua a mantenere per la Patria e per la società tale garanzia di sicurezza e difesa: io credo proprio di no!

Le Forze armate italiane, che sono l'organo dello Stato cui è affidato il compito di difesa della Nazione, basano oggi la loro struttura, come si precisa nell'ultima edizione del Nuovo modello di difesa pubblicato alla fine del 1995, sulla presenza di 175.000 uomini in servizio militare di leva e prevedono una progressiva riduzione di tale numero nell'arco dei prossimi anni sino a giungere ad un'esigenza pari a 75.000 uomini di leva, sempre che nel contempo possano essere arruolati e disponibili 75.000 volontari.

È quindi corretto e responsabile chiedersi se l'approvazione della legge in discussione assicuri nel frattempo la garanzia di tali disponibilità ed eviti il rischio irresponsabile del crollo completo dell'organizzazione di difesa e sicurezza della Nazione, dal momento che ad oggi non è stato ancora varato il Nuovo modello di difesa!

Le Forze armate italiane rischiano molto prevedibilmente ed immediatamente una caduta di disponibilità di uomini tale da paralizzare completamente ogni loro capacità operativa; l'Italia rimarrebbe inevitabilmente senza uno strumento di difesa, con le conseguenze facilmente immaginabili sia sul piano interno che su quello internazionale.

Con il varo della legge che stiamo esaminando, il servizio militare resterà un dovere sociale solo per i cacciatori ed altri titolari di porto d'armi, i condannati per delitti non colposi commessi contro persone, i condannati per appartenenza a gruppi eversivi o alla criminalità organizzata e per coloro che abbiano presentato domanda per essere arruolati nelle forze dell'ordine.

Sorgono legittimamente forti dubbi sul senso di responsabilità di chi sostiene un siffatto disegno di legge.

Le considerazioni sin qui espresse si riferiscono agli aspetti più indicativi e qualificanti della legge in esame sul piano politico, sociale, amministrativo e finanziario.

Altre considerazioni, oggetto di viva preoccupazione, possono essere fatte nei confronti delle disposizioni relative all'assetto della struttura deputata all'organizzazione e gestione del nuovo servizio civile, ai tempi della sua realizzazione ed ai costi della gestione, se si pensa che tale struttura dovrebbe essere in condizioni di operare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della legge, con la responsabilità di gestire ogni anno l'impiego di centinaia di migliaia di giovani.

La stragrande maggioranza dei giovani che propenderanno per questo tipo di servizio non farà nemmeno quello perchè la dotazione finanziaria prevista dalla legge per i prossimi tre anni consente a stento di sostenere le spese per gli attuali già operanti 30.000 obiettori. Se ne prevedono a breve scadenza circa 60.000. (*Brusio in Aula*).

Come già detto in altre occasioni, questo Governo si sta muovendo per risolvere i delicati problemi del mondo militare in modo disordinato, scollegato ed irrazionale...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci stiamo avviando alla fine della seduta; pertanto, vi prego di non parlare ad alta voce: il brusio è insopportabile soprattutto per chi deve parlare.

PALOMBO. Mi ci sto abituando, perchè quando si parla di questi argomenti il brusio c'è sempre. Dicevo che questo Governo sta tenendo presenti solo demagogiche promesse elettorali e sottosta alle pressioni di Rifondazione comunista che, con incredibile cinismo, dichiara solo ora di volere il bene delle Forze armate, dopo che per decenni, insieme a tutta la sinistra italiana, le ha guardate con sospetto e diffidenza, le ha avversate, derise, vilipese.

Altro atteggiamento avremmo assunto se si fosse parlato di obiezione dopo aver provveduto a realizzare il tanto agognato modello di difesa con il consequenziale disegno di legge sul servizio civile che il Governo ha varato solo ora in seconda battuta.

Solo partendo dalla nuova ristrutturazione delle Forze armate si poteva affrontare con serenità il problema degli obiettori di coscienza e quello del servizio civile.

Questo Governo, per quanto attiene alla specifica materia, si sta muovendo costruendo una casa sulla sabbia partendo dal tetto.

Il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene che il problema dell'obiezione di coscienza debba essere esaminato e risolto nel contesto generale che lo vede strettamente collegato al servizio militare obbligatorio, al servizio militare volontario ed al servizio civile, così come avevamo anche proposto con i nostri emendamenti in Commissione. Tecnicamente sarebbe stato tutto molto più semplice e coerente, ma questo Governo ha preferito una strada meno facile, con il rischio di creare ancora maggiore confusione.

Siamo convinti che occorrerebbe armonizzare il dettato della Corte costituzionale in tema di diritto soggettivo all'obiezione di coscienza con il dovere soggettivo di difendere la patria.

Stava al Governo armonizzare i due principi, ma non l'ha fatto!

Ci auguriamo che il disegno di legge sul servizio civile, che esamineremo a breve termine, risolva una volta per tutte i problemi da noi sollevati, che ripeto tendono solo a dare al nostro paese uno strumento difensivo efficiente, agile e moderno.

Abbiamo dovuto però, ancora una volta, constatare come la maggioranza abbia sacrificato alla demagogia ed alla subordinazione a Rifondazione comunista una struttura, quella delle Forze armate, già debole per carenza di mezzi e che ora rischia il collasso.

In buona sostanza, Alleanza Nazionale rispetta, pur non condividendola, l'obiezione di chi per ragioni religiose o di altra comprovata natura ritiene di servire la nazione senza l'uso delle armi. Non vuole, però, premiare coloro che per comodità si sottraggono ad ogni dovere.

Pertanto Alleanza Nazionale ribadisce la propria opposizione ad un disegno di legge che, scollegato dal più vasto ed urgente problema del riordino delle Forze armate, chiamate con sempre maggiore frequenza in missioni all'estero nell'ambito dell'alleanza europea, va contro gli interessi e la sicurezza della nostra Patria. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PETRUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PETRUCCI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per esprimere innanzitutto il convinto voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo su questo disegno di legge.

Credo che oggi il Senato abbia diversi motivi per ritenersi soddisfatto. Il primo è che andiamo ad affermare, con l'approvazione di questo disegno di legge, il diritto soggettivo del cittadino ad effettuare obiezione di coscienza, modificando una legge ormai ferma da venticinque anni ed inadeguata a recepire le nuove istanze e i nuovi movimenti che si sono sviluppati soprattutto fra i giovani.

Il secondo aspetto è costituito dal clima nel quale si è svolto il dibattito, sia in Commissione sia nella stessa Aula, con l'accoglimento di proposte, di emendamenti e di ordini del giorno provenienti da diverse forze politiche, che ha teso a superare asperità, tensioni, conflitti e cadute di ideologie che invece avevano caratterizzato i vecchi confronti nelle Aule parlamentari su questo tema. Al riguardo devo dare atto al Governo di un forte impegno e di una grande disponibilità dimostrati in occasione dell'esame di questo disegno di legge. Credo sia importante chiedere al Governo che faccia tutto quanto in suo potere affinché la Camera dei deputati approvi definitivamente il disegno di legge, chiudendo finalmente un capitolo che da troppi anni è aperto.

Un altro aspetto su cui voglio richiamare l'attenzione è che il testo – come dicevo prima – è stato profondamente migliorato e reso anche più specifico e più puntuale per quanto riguarda l'obiezione di coscienza. L'annunciata presentazione del disegno di legge sul servizio civile da parte del Governo ci ha aiutato a sgombrare il campo da appesantimenti, da problemi che troveranno la loro giusta soluzione nell'ambito del suo esame e ci ha permesso di concentrare l'attenzione sul disegno di legge che riguarda solo l'obiezione di coscienza.

Inoltre – mi avvio rapidamente alla conclusione – finalmente diamo una risposta al mondo giovanile, purtroppo drammaticamente all'attenzione dei *media* in questi ultimi tempi per episodi negativi, individuando tra l'altro un nuovo rapporto tra cittadini e Stato, un nuovo concetto di cittadinanza come assunzione di responsabilità, che troverà una sua maggiore valorizzazione con il disegno di legge sul servizio civile che impegnerà maggiori energie di ragazzi e ragazze nel servizio stesso.

Infine, si deve apprezzare il fatto che, nonostante alcuni riferimenti, la discussione si è fondamentalmente disarticolata dai vertici militari e dal nuovo modello di difesa. Come ho detto nel mio intervento in discussione generale, questo disegno di legge si deve inquadrare invece come uno dei tanti provvedimenti che dovremmo produrre, perchè in questo nostro paese si sviluppino ancora di più la solidarietà e la socialità di fronte a una crescita dei fenomeni di emarginazione e di disgregazione sociale, di incomunicabilità e di caduta delle relazioni tra gli individui. Credo che l'approvazione agevolerà la stessa discussione del provvedimento sul servizio civile.

Per tutti questi motivi esprimo la convinta, forte adesione e il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica -L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti e Verdi-L'Ulivo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

MACERATINI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 46 nel suo complesso.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	133
Contrari	24
Astenuti	6

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Verdi-L'Ulivo, Rinascimento Italiano e Partito Popolare Italiano*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 78, 223 e 1249.

Approvazione della mozione n. 38

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione n. 38 sulle mine antiuomo:

SEMENZATO, ELIA, DEL TURCO, FOLLONI, LA LOGGIA, MARINO, PIERONI, SALVI, SPERONI, RIGO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, SARTO, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, DONDEYNAZ, BESSO CORDERO, IULIANO, OSSICINI, D'URSO, FIORILLO, MAZZUCA POGGIOLINI, MANIERI, MARINI, FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, DENTAMARO, CIMMINO, ZANOLETTI, CALLEGARO, CIRAMI, BOSI, TAROLLI, GUBERT, FIRRARELLO, NAPOLI Roberto, BRIENZA, D'ONOFRIO, NAVA, CAMO, DE SANTIS, VALENTINO, TURINI, FLORINO, MONTELEONE, MAGLIOCCHETTI, SERVELLO, BONATESTA, CARUSO Antonino, MAGNALBÒ, SPECCHIA, MEDURI, MACERATINI, PALOMBO, PORCARI, PASQUALI, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, LAVAGNINI, FUSILLO, LO CURZIO, TAVIANI, FOLLIERI, VERALDI, ROBOL, RESCAGLIO, ZILIO, MONTICONE, GIARETTA, BEDIN, DIANA Lino, MONTAGNINO, MORO, COLLA, LAGO, PERUZZOTTI, PREIONI, TIRELLI, BRIGNONE, LORENZI, ANTOLINI, BIANCO, SERENA, GNUTTI, PINGGERA, DUVA, PAPINI, OCCHIPINTI, DE CAROLIS, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DI BENEDETTO, TONIOLLI, TOMASSINI, SCOGNAMIGLIO PASINI, MELUZZI, CONTESTABILE, LAURO, AZZOLLINI, VENTUCCI, VERTONE GRIMALDI, PASTORE, ASCIUTTI, PIANETTA, CENTARO, MUNDI, CORTELLONI, GRECO, MANCA, SCHIFANI, SCOPELLITI, CORSI ZEFFIRELLI, LAURIA Baldassare, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, PERA, D'ALÌ, BETTAMIO, DE ANNA, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA, CÒ, MARCHETTI, CAPONI, CRIPPA, ALBERTINI, GIOVANELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,

VIVIANI, TAPPARO, BESOSTRI, BARRILE, PAROLA, AGOSTINI, BERGONZI, SQUARCIALUPI, BATTAFARANO, NIEDDU, FERRANTE, MORANDO, MICELE, PELELLA, CADDEO, PARDINI, CORRAO, SARACCO, RUSSO, DE GUIDI, GAMBINI, FIGURELLI, VELTRI, DE MARTINO Guido, MASULLO, VALLETTA, BONFIETTI, SARTORI, CAMERINI, PETRUCCI, LOMBARDI SATRIANI, FORCIERI, SCIVOLETTO, UCCHIELLI, FALOMI, CAPALDI, VEDOVATO, ANGIUS, PIATTI, BARBIERI, FASSONE, CAZZARO, BUCCIARELLI, LARIZZA, PAPPALARDO, MIGONE, MIGNONE, ROGNONI, DIANA Lorenzo, GUERZONI, BONAVIDA, PASSIGLI, SMURAGLIA, MONTAGNA, DE ZULUETA, BRUNO GANERI, PAGANO, DANIELE GALDI, SENESE, DEBENEDETTI, CARPINELLI, PASQUINI, VIGEVANI. - Il Senato,

premessi:

che in oltre 70 paesi, nonostante la fine della maggior parte dei conflitti, oltre cento milioni di mine sono rimaste sepolte nei campi o nelle città; particolarmente grave, tra questi paesi, è la situazione di Bosnia, Croazia, Cambogia, Vietnam, Mozambico, Angola, Somalia, Uganda, Eritrea, Etiopia, Egitto, Sudan, Afganistan, Iraq;

che le mine anti-persona hanno continuato a causare decine di migliaia di vittime, soprattutto tra la popolazione civile;

che ogni anno vengono ancora prodotte tra i 5 e i 10 milioni di nuove mine;

che nell'agosto 1994 il Senato della Repubblica approvava quasi all'unanimità la mozione 1-00009, accettata dal Governo, e che tale mozione impegnava il Governo ad una moratoria unilaterale sulla produzione e vendita delle mine anti-persona;

che nella risoluzione che ha concluso il Vertice del G-7 che si è tenuto a Lione lo scorso 27-29 giugno i Sette Grandi inviavano tra l'altro un appello a tutti gli Stati «al fine di non risparmiare sforzo alcuno per ottenere un bando globale sulla vergogna rappresentata dalla proliferazione e l'uso indiscriminato delle mine anti-persona» e si congratulavano «per le moratorie e le messe al bando già adottate da un numero di paesi sulla produzione, uso ed esportazione di queste armi, nonché sulle riduzioni unilaterali degli arsenali»;

che oltre 250.000 firme sono state raccolte in tutta Italia dalla Campagna italiana contro le mine, mentre circa 70 comuni hanno aderito alla stessa Campagna;

che prestigiose personalità civili, militari e religiose si sono dichiarate a favore di un bando totale di ogni tipo di mine anti-persona, in quanto questo tipo di arma non solo colpisce indiscriminatamente ma costituisce comunque uno strumento bellico superato dai tempi; tra queste personalità spiccano in particolare i nomi di Giovanni Paolo II, di Boutros Ghali, dell'ex comandante in capo delle forze USA durante la guerra del Golfo, generale Norman Schwarzkopf, del presidente della Croce rossa internazionale, Cornelio Sommaruga, dell'ex comandante dei Marines USA, generale Alfred Gay Jr., dell'ex presidente e vice capo della delegazione francese alla Conferenza di Ginevra sul disarmo generale Fricaud-Chagnaud, Nelson Mandela, presidente del Sud Africa, monsignor Samuel Ruiz Garcia, vescovo del Chiapas in Messico, Levi Weiman-Kelman, rabbino a Gerusalemme;

che una serie di paesi occidentali, tra i quali Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia,

Nuova Zelanda, Olanda, hanno non solo rinunciato all'uso, alla produzione ed al commercio di mine anti-persona, ma hanno già iniziato le procedure per smantellare il loro arsenale di mine anti-persona;

che nel corso della Conferenza dell'ONU che si è tenuta a Ginevra tra il 22 aprile e il 3 maggio 1996 per la revisione della convenzione che regola le armi non discriminanti è passata una risoluzione (criticata tra gli altri dallo stesso segretario dell'ONU, Boutros Ghali, e dal Vaticano) che proibisce solo in maniera parziale l'uso delle mine anti-persona convenzionali o «stupide» e promuove l'uso di mine elettroniche o «intelligenti», capaci di autodisinnescarsi dopo un certo periodo di tempo, come se l'azione indiscriminata di questi ordigni non rimanesse comunque invariata;

che questa risoluzione è stata severamente criticata da 34 paesi, tra i quali Australia, Austria, Belgio, Cambogia, Canada, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, la Santa Sede, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Messico, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Slovenia, Svezia, Svizzera, i quali paesi sono tutti a favore della messa al bando totale delle mine anti-persona;

che i suddetti paesi hanno accolto l'iniziativa canadese di incontrarsi ad Ottawa dal 3 al 5 ottobre per una Conferenza dei paesi favorevoli alla messa al bando di tutte le mine anti-persona;

che il Governo italiano, pur avendo deciso di partecipare ufficialmente all'incontro di Ottawa, non ha ancora assunto una posizione chiara a favore della messa al bando definitiva delle mine anti-persona, impegna il Governo:

a schierarsi ufficialmente per la totale messa al bando di tutte le mine anti-persona;

ad iniziare il processo di smantellamento dell'arsenale di mine anti-persona stoccate dalle aziende produttrici e di quello delle Forze armate italiane;

a sviluppare il proprio impegno internazionale a favore delle operazioni di sminamento.

(1-00038)

La mozione si intende illustrata.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione e poichè il Governo non intende intervenire, metto ai voti la mozione.

È approvata.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi pomeriggio, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,55*).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 121**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 6.300(Peruzzotti,Dolazza)	166	165	3	24	138	83	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 6.3 (Palombo,Pellicini).	160	159	2	26	131	80	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 6.301(Peruzzotti,Dolazza)	155	154	1	19	134	78	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 6.4 (Palombo,Pellicini).	155	151	2	16	133	76	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 6.303(Peruzzotti,Dolazza)	156	154		17	137	78	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 6.304(Peruzzotti,Dolazza)	163	158	1	13	144	80	RESP.
007	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 9.14(Palombo,Pellicini).	161	159	1	31	127	80	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
008	NOM.	Disegno di legge n.46. Emendamento 14.3(Palombo,Pellicini).	169	168	3	41	124	85	RESP.
009	NOM.	Disegno di legge n.46. votazione finale.	165	163	6	133	24	82	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 29/01/97 - numero 0121

Pag. 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 009															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C		C	F							
BORNACIN GIORGIO									C							
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
BOSELLO FURIO									F							
BRATINA DIODATO (DARKO)	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
BRIENZA GIUSEPPE	C	A	A	C	C	C			F							
BRIGNONE GUIDO	F	F	F	F	F	F			F							
BRUNI GIOVANNI	C	C	C		C	C	C	C	F							
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C								
CADDEO ROSSANO	C		C	C	C	C	C	C								
CALVI GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
CAMBER GIULIO								F	F							
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CAMO GIUSEPPE								F	F							
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C		F							
CARELLA FRANCESCO	C	C		C	C	C	C	C	F							
CARPI UMBERTO	C		C		C	C	C	C	F							
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CARUSO ANTONINO									F	C						
CASTELLANI CARLA								F		C						
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C									
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F			F							
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CECCATO GIUSEPPE	F	F	F		F	F	F	F	A							
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C		C				F							
CO' FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 29/01/97 - numero 0121

Pag. 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 009															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
DUVA ANTONIO	C	C	C	C		C	C		F							
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
ERROI BRUNO	C		C	C	C		C	C								
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
FASSONE ELVIO	C		C	C	C	C	C	C								
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C		C	C	C	F							
FISICHELLA DOMENICO									C							
FLORINO MICHELE									C							
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
FOLLONI GIAN GUIDO									F							
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
FUMAGALLI CARULLI OMBRETT	A	A														
FUSILLO NICOLA		C	C	C	C		C	C								
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
GASPERINI LUCIANO	F		F		F				F							
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C								
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
GUALTIERI LIBERO	C		C	C		C	C	C	F							
GUBERT RENZO		F	F	A			F	F	F							
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
IULIANO GIOVANNI	C	C		C	C	C	C	C	F							
JACCHIA ENRICO									A							
LAGO LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F								
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
LAURIA BALDASSARE			C	C	C	C										
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M							

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 29/01/97 - numero 0121

Pag. 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 009															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C		C	C	C	F							
MONTAGNINO ANTONIO MICHEL	C	C	C	C	C	C		C	F							
MONTELEONE ANTONINO									C							
MONTICONE ALBERTO	C	C		C	C	C	C	C	F							
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
MORO FRANCESCO	F	F	F	F	F		A	F								
MULAS GIUSEPPE								F								
MUNGARI VINCENZO						C	F									
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C		F							
NAPOLI ROBERTO								F								
NIEDDU GIANNI	C		C	C	C	C	C	C	F							
NOVI EMIDDIO	C	C		C			F	F								
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	A	F							
PALOMBO MARIO		F	F				F	F	C							
PALUMBO ANIELLO	C		C	C	C	C		C	F							
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
PAPPALARDO FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
PAROLA VITTORIO	C	C	C		C	C	C	C	F							
PASQUALI ADRIANA								F								
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	A	F							
PASTORE ANDREA								F								
PEDRIZZI RICCARDO								F	C							
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C		F							
PELLEGRINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	C	A	F							
PELLICINI PIERO		F					F	F	C							
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F								
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C			F							

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 29/01/97 - numero 0121

Pag. 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 009															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
SEMNZATO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
SILIQVINI MARIA GRAZIA	A				C											
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C	C		F							
SPECCHIA GIUSEPPE							F	F	C							
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
TABLADINI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C								
TAVIANI EMILIO PAOLO	C	C	C	C	C	C										
TERRACINI GIULIO MARIO						A										
THALER AUSSEHOFER HELGA							C	C								
TIRELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F								
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	C			F							
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
VERTONE GRIMALDI SAVERIO							C	C	A							
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							
VILLONE MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
VISENTIN ROBERTO	F	F		F	F	F	F	F								
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C										
VIVIANI LUIGI	C	C	C		C	C	C	C	F							
WILDE MASSIMO	F	F	F		F	F	F	F	A							
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C	C	C		C	F							
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F							

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 24 gennaio 1997, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 5 dicembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giorgio Santuz e Carlo Bernini, nella loro qualità di Ministri dei trasporti *pro tempore* e di altri.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge, già presentato alla Camera dei deputati ed ivi ritirato:

dal Ministro dell'ambiente:

«Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» (2051).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SMURAGLIA. - «Norme di tutela dei lavori "atipici"» (2049);

BORNACIN. - «Norme sull'inizio dell'anno scolastico» (2050).

FUSILLO E BEDIN. - «Norme in materia di accesso di fondi rustici» (2052);

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LORIERO, MINARDO, NAVA, SILIQUINI, TAROLLI e CALLEGARO. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Revisione della parte II della Costituzione» (2053).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto

a Lussemburgo il 22 aprile 1996» (1837), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996» (1838), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995» (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993» (1954) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995» (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione del Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996» (1957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VALLETTA. — «Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari» (1963), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

MANCONI. — «Norme in materia di specializzazione del personale addetto alle attività educative e riabilitative per i bambini handicappati inseriti negli asili nido» (1974), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BONATESTA ed altri. – «Agevolazioni per l'utilizzazione dei telefoni cellulari in dotazione alle ambulanze delle associazioni di volontariato e organismi simili» (1893), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

«Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario» (1994), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Lanfranco Senn a membro del consiglio dell'Ente nazionale per le strade (ANAS).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente.

